Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 337

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 dicembre 1976** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della « Gazzetta Ufficiale » viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento, pari a L. 46.500, per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Per quanto concerne gli abbonamenti e la spedizione dei numeri arretrati, rivolgersi esclusivamente all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi, 10 Roma - Tel. 8508.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. 841.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo martire e di S. Quintino, in Montechiarugolo . . . . Pag. 8883

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. 842.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dell'Annunciazione di M. V. e di S. Lorenzo M., in Calestano . . . . Pag. 8884

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. 843.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Maria con altra omonima, in Civitella di Romagna . . . . Pag. 8884

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. 844.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Marina in Cuspisano e di S. Terenzio V. e M., in Pesaro . . . . Pag. 8884

Errata-corrige (Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 748) . . . . Pag. 8884

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1976.
Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Torino . . . . Pag. 8884

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1976.
Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Milano . . . . Pag. 8884

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1976.
Istituzione di un'agenzia consolare di 2ª categoria in Biasca (Svizzera) . . . . Pag. 8885

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1976.
Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Sassari . . . . Pag. 8885

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1976.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla S.p.a. Intercontinentale assicurazioni, in Roma . . . . . Pag. 8885

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1976.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di tassi di premio presentati dalla S.p.a. Vita Latina, in Milano . . . . Pag. 8886

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Corinist-C » confetti, della ditta Improfar - Industria meridionale prodotti farmaceutici, in Bari. (Decreto di revoca n. 4831/R). Pag. 8886

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tozolon » della ditta Istituto farmaceutico Scalari S.r.l., in Trezzano sul Naviglio. (Decreto di revoca n. 4829/R) Pag. 8886

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1976.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Glicocalcium » della ditta A. Brioschi S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 4832/R) . . . . . . Pag. 8887

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1976.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Teramo . . . . . Pag. 8887

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1976.
Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, in Bari . . . Pag. 8887

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1976.
Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Padova per l'anno 1976 . . . Pag. 8888

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1976.
Autorizzazione alla società « So.Fid.Inter - Società fiduciaria internazionale S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione . Pag. 8888

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1976.
Autorizzazione alla società « Contax S.p.a. - Società fiduciaria, di revisione e di organizzazione aziendale », in Vittorio Veneto, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione. Pag. 8888

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1976.
Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della impresa elettrica esercitata dal comune di Opi. Pag. 8889

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1976.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra internazionale dell'oreficeria, gioielleria ed argenteria », in Vicenza Pag. 8889

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1976.
Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica esercitata dal comune di Petralia Sottana . . . . Pag. 8890

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1976.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« XI Exposudhotel - Salone delle attrezzature alberghiere, turistiche e di pubblico esercizio per il Mezzogiorno e l'Oltremare », in Napoli. Pag. 8890

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1976.
Proroga delle funzioni del commissario straordinario dello Istituto nazionale di economia agraria . . . . Pag. 8890

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso di rettifica. Pag. 8891

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Mira ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 8891

Autorizzazione alla provincia di Matera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8891

Autorizzazione alla provincia di Macerata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8891

Autorizzazione al comune di Pellegrino Parmense ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 8891

Autorizzazione al comune di Nonantola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8891

Autorizzazione al comune di Borghi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8891

Autorizzazione al comune di Masi Torello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8891

Autorizzazione al comune di Anzola dell'Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8891

Autorizzazione al comune di Acquapendente ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8891

Autorizzazione al comune di Bracciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8891

Autorizzazione al comune di Montecarotto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8891

Autorizzazione al comune di Borgorose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8891

Autorizzazione al comune di Poggio Catino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 8892

Autorizzazione al comune di Poggio Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 8892

Autorizzazione al comune di Torricella in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8892

Autorizzazione al comune di Varco Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 8892

Autorizzazione al comune di Rofrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8892

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevute di debito pubblico . Pag. 8892

Quarta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5,50 % di scadenza 1° aprile 1982. Pag. 8893

Media dei cambi . . . . Pag. 8893

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di ispettore in prova, tra laureati in ingegneria navale oppure in ingegneria navale e meccanica abilitati all'esercizio della professione . . . . . . Pag. 8894

Ministero della sanità:

Elenco dei primari di psichiatria idonei ai sensi dello art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148 . . . . Pag. 8899

Elenco dei primari di otorinolaringoiatria, chirurgia generale, neurologia, ortopedia e traumatologia, radiologia, cardiologia, medicina generale, oculistica e direttore sanitario idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148. Pag. 8901

Ospedali « Piemonte e R. Margherita » di Messina: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . Pag. 8902

Ospedale « S. Giovanni Decollato-Andosilla » di Civita Castellana: Concorso ad un posto di aiuto radiologo. Pag. 8902

Ospedale « G. B. Morgagni-L. Pierantoni » di Forlì: Concorso ad un posto di vice direttore sanitario . Pag. 8902

Ospedale di Bassano del Grappa: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8902

Ospedale « Maria Vittoria » di Torino: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale, aggregato alla divisione di ortopedia e traumatologia. Pag. 8902

Ospedale « D. Camberlingo » di Francavilla Fontana: Concorso a posti di personale sanitario medico . Pag. 8902

Ospedale di Lagonegro: Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale . . . . . Pag. 8903

Ospedale degli infermi di Biella: Concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale « A ». Pag. 8903

Ospedale « Umberto I » di Arcevia: Concorso ad un posto di aiuto analista . . . . Pag. 8903

Ospedale « Misericordia e Dolce » di Prato: Concorso ad un posto di assistente chirurgo . . . . Pag. 8903

Ospedale « Di Venere » di Bari-Carbonara:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 8903

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8903

Ospedale civile di Siderno:

Concorso ad un posto di direttore sanitario . Pag. 8903

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8903

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. **50.**

Indizione delle elezioni degli organi collegiali a livello di circolo didattico e istituto per la scuola elementare, secondaria ed artistica nella provincia di Bolzano: organi nelle scuole di nuova istituzione; rinnovo organi di durata annuale; elezioni suppletive - regolamento di esecuzione. Pag. 8904

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 settembre 1976, n. **51.**

Autorizzazione a favore dei guardiacaccia per l'abbattimento di selvaggina gravemente ammalata o ferita. Pag. 8905

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 settembre 1976, n. **53.**

Istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici di istruzione secondaria ed artistica. Pag. 8906

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 337 DEL 20 DICEMBRE 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 95: **Etelia, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1976. — **Eridania, zuccherifici nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1976. — **Molino Giuseppe Sardi, società per azioni, in Castellazzo Bormida:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1976. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni « Città di Napoli » sorteggiate il 1° luglio 1976. — **Città di Torino:** Obbligazioni « 1960-1962 - 5,50 % » sorteggiate il 19 ottobre 1976. — **Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1976. — **Centrobanca, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1976. — **Compagnia finanziaria italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1976. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « IRI 5,50 % - 1959-1979 » sorteggiate il 30 novembre 1976. — **Villa Erbosa, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1976. — **Ippolito Cattaneo, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1976. — **Dolomite di Montignoso, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1976. — **A. Wassermann, società italiana per specialità farmacoterapeutiche, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1976. — **Metanifera Sommese, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1976. — **Bayer Italia, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1976. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1976. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Edison 5,50 % » sorteggiate il 6 dicembre 1976. — **Bossi, società per azioni, in Mortara:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1976 (repertorio n. 71054/18526). — **Bossi, società per azioni, in Mortara:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1976 (repertorio n. 71053/18525). — **Vanadium utensili, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1976. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1976. — **Promedo Italia, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1976. — **SIMMAR, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1976.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. **841.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo martire e di S. Quintino, in Montechiarugolo.

N. 841. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° settembre 1975, integrato con dichiarazione 10 ottobre 1975, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Lorenzo martire, in frazione Tortiano del comune di Montechiarugolo (Parma), e di S. Quintino, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1976
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 399

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. **842.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dell'Annunciazione di M. V. e di S. Lorenzo M., in Calestano.

N. 842. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° novembre 1975, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie dell'Annunciazione di M. V., in frazione Canesano del comune di Calestano (Parma), e di S. Lorenzo M., nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1976
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 384

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. **843.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Maria con altra omonima, in Civitella di Romagna.

N. 843. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bertinoro 31 dicembre 1974, integrato con altro decreto 1° gennaio 1975, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria, in località Borgo del comune di Civitella di Romagna (Forlì), e di S. Maria, in località Castagnolo dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1976
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 398

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. **844.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Marina in Cuspisano e di S. Terenzio V. e M., in Pesaro.

N. 844. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pesaro 28 febbraio 1975, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Marina in Cuspisano, in località S. Marina Alta del comune di Pesaro e di S. Terenzio V. e M., in località Cattabrighe dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1976
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 397

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784)

Nell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, concernente: « Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 3 dicembre 1976, dove è scritto: « Il numero di codice fiscale può essere attribuito ai soggetti... », leggasi: « il numero di codice fiscale può essere attribuito *d'ufficio* ai soggetti... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1976.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 22 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1968, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 235, con il quale il dott. Ferdinando Colonna fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Vista la dichiarazione in data 23 dicembre 1975, con la quale il predetto dott. Ferdinando Colonna ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni di cui sopra espressi dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Torino, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal dottor Ferdinando Colonna dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino, a decorrere dal 23 dicembre 1975.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1976

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1976
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 74

(13365)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1976.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1962, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 298, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1963, con il quale il sig. Luigi Tagliabue fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1974, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 238, con il quale il sig. Luigi Tagliabue è stato collocato nella posizione di fuori ruolo con decorrenza 17 aprile 1974;

Vista la dichiarazione in data 25 marzo 1976, con la quale il sig. Luigi Tagliabue ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 30 aprile 1976;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 30 aprile 1976, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Luigi Tagliabue dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1976

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1976
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 75

(13366)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1976.
Istituzione di un'agenzia consolare di 2ª categoria in Biasca (Svizzera).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

E' istituita in Biasca (Svizzera), un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Lugano.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° gennaio 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1976
Registro n. 430 *Esteri, foglio n.* 70

(13555)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1976.
Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro la malattie di Sassari;

Considerato che il sig. Franco Bombagi, membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore del commercio, si trova in una delle situazioni di incompatibilità previste con la circolare di questo Ministero n. 14/3PS/15105 dell'11 gennaio 1973;

Considerato che sono stati rappresentati all'organizzazione sindacale interessata i motivi di decadenza dall'incarico del predetto componente;

Vista la nota n. 12843 del 29 ottobre 1975, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sassari ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Giommaria Fadda in sostituzione del sig. Franco Bombagi, decaduto dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giommaria Fadda è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Sassari in rappresentanza dei lavoratori del settore del commercio ed in sostituzione del sig. Franco Bombagi, decaduto dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1976

(12941) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1976.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla S.p.a. Intercontinentale assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla società per azioni Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa M6/A-10 %, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 15 novembre 1976

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12881)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1976.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di tassi di premio presentati dalla S.p.a. Vita Latina, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Vita Latina, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di alcuni tassi di premio, il tutto in sostituzione di quanto in precedenza autorizzato;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita ed i sottoindicati tassi di premio, il tutto in sostituzione di quanto in precedenza autorizzato, presentati dalla S.p.a. Vita Latina, con sede in Milano:

tariffa 25, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 8279 del 6 luglio 1973);

tariffa 01, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale n. 8976 del 13 luglio 1974).

Roma, addì 20 novembre 1976

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12936)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Corinist-C » confetti, della ditta Improfar - Industria meridionale prodotti farmaceutici, in Bari. (Decreto di revoca n. 4831/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 15 aprile 1967 e 8 gennaio 1968, con i quali venne registrata al n. 7823 la specialità medicinale denominata « Corinist-C » confetti, a nome della ditta Improfar - Industria meridionale prodotti farmaceutici S.p.a., con sede in Bari, 2ª traversa Giulio Petroni n. 9, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Corinist-C » confetti, registrata al n. 7823 in data 15 aprile 1967 e 8 gennaio 1968, a nome della ditta Improfar - Industria meridionale prodotti farmaceutici, con sede in Bari, 2ª traversa Giulio Petroni n. 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(12981)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tozolon » della ditta Istituto farmaceutico Scalari S.r.l., in Trezzano sul Naviglio. (Decreto di revoca n. 4829/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 26 settembre 1960 e 5 aprile 1968, con i quali vennero registrate ai numeri 17503 e 17503/A, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Tozolon » compresse e la relativa categoria supposte, a nome della ditta Istituto farmaceutico Scalari S.r.l., con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) (già David - Laboratorio farmaco biologico), preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contenente metaqualone, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Tozolon » compresse e della relativa categoria supposte, registrate rispettivamente ai numeri 17503 e 17503/A in data 26 settembre 1960 e 5 aprile 1968 a nome della ditta Istituto farmaceutico Scalari S.r.l. di Trezzano sul Naviglio (Milano).

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1976

(12980) *Il Ministro*: DAL FALCO

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Glicocalcium » della ditta A. Brioschi S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 4832/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 11 febbraio 1953, 21 maggio 1964 e 5 agosto 1968, con i quali vennero registrate ai numeri 7297, 7297/A e 7297/B rispettivamente la specialità medicinale denominata « Glicocalcium » sciroppo, nonché le relative categorie fiale × cc 2 e fiale × cc 10, a nome della ditta A. Brioschi S.p.a., con sede in Milano, via Pietro Gaggia, 3, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto di revoca n. 4751/R del 29 marzo 1976, con il quale è stata revocata la preparazione sciroppo della specialità medicinale di cui si tratta, ai sensi dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato che le restanti categorie fiale × cc 2 e fiale × cc 10 della specialità medicinale suddetta, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, sono da ritenersi terapeuticamente superate, in rapporto alla loro composizione ed alle loro indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni delle categorie fiale × cc 2 e fiale × cc 10 della specialità medicinale denominata « Glicocalcium », registrate rispettivamente ai numeri 7297/A e 7297/B in data 11 febbraio 1953, 21 maggio 1964 e 5 agosto 1968 a nome della ditta A. Brioschi S.p.a., con sede in Milano, via Pietro Gaggia, 3.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1976

(12979) *Il Ministro*: DAL FALCO

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1976.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 14 ottobre 1974, n. 336, con il quale l'amministrazione provinciale di Teramo ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Aprati-Tottea-Alvi », che inizia dalla strada provinciale « Aprati-Cervaro » e dopo un percorso di circa km 2 + 0,50 si biforca in due diramazioni; una di km 1 + 650 raggiunge l'abitato di Tottea e l'altra di km 3 + 800 raggiunge l'abitato di Alvi, dell'estesa complessiva di km 7 + 500;

Visto il voto 8 giugno 1976, n. 306, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km 7 + 500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1976

(13030) p. *Il Ministro*: LA FORGIA

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1976.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, in Bari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, approvato con proprio decreto 4 agosto 1969 e modificato con successivi decreti 16 ottobre 1970, 22 dicembre 1971, 3 luglio 1972, 18 febbraio 1975, 17 settembre 1975 e 15 dicembre 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 8 luglio 1976;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 10, punto 8), dello statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, in conformità al seguente testo:

« Sulle operazioni di che all'art. 38 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, a dipendenti della Cassa in ordine alla concessione ed

all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(13071)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1976.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Padova per l'anno 1976.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Padova;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Padova approvato con decreto ministeriale 31 dicembre 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, formulata con deliberazione 28 ottobre 1975, n. 305;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Padova per l'anno 1976 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Giustozzi dott. Gianfranco;
2) Filippino rag. Giorgio;
3) Agugiaro dott. Riccardo;
4) Bassi cav. Antonio;
5) Magni dott. Gianni.

Membri supplenti:

1) Conforti cav. Pietro;
2) Pelizza dott. Modesto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(13204)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1976.

Autorizzazione alla società « So.Fid.Inter - Società fiduciaria internazionale S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « So.Fid. Inter - Società fiduciaria internazionale S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « So.Fid.Inter - Società fiduciaria internazionale S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(13206)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1976.

Autorizzazione alla società « Contax S.p.a. - Società fiduciaria, di revisione e di organizzazione aziendale », in Vittorio Veneto, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Contax S.p.a. - Società fiduciaria, di revisione e di organizzazione aziendale », con sede in Vittorio Veneto (Treviso), diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Contax S.p.a. - Società fiduciaria, di revisione e di organizzazione aziendale », con sede in Vittorio Veneto (Treviso), è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(13205)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1976.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della impresa elettrica esercitata dal comune di Opi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la domanda in data 3 dicembre 1964, con la quale il comune di Opi (L'Aquila) ha chiesto, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo della impresa elettrica comunale, giusta delibera n. 37 del 16 novembre 1963;

Vista la delibera n. 16 del 13 marzo 1976, con la quale il consiglio comunale di Opi ha rinunciato alla domanda di concessione;

Vista l'istanza in data 15 settembre 1976, con la quale il sindaco del comune di Opi (L'Aquila) in esecuzione della delibera sopra indicata, ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, copia della delibera stessa;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della impresa elettrica comunale;

Vista la comunicazione in data 6 luglio 1963, con la quale il comune di Opi (L'Aquila) ha fatto conoscere i dati di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1962 relativi all'impresa elettrica gestita dal comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Opi rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

E' trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica l'impresa elettrica del comune di Opi (L'Aquila), con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, addì 2 dicembre 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(13531)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra internazionale dell'oreficeria, gioielleria ed argenteria », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra internazionale dell'oreficeria, gioielleria ed argenteria », che avrà luogo a Vicenza dal 16 al 23 gennaio 1977 e dal 5 al 12 giugno 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 dicembre 1976

p. *Il Ministro*: CARTA

(13370)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1976.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica esercitata dal comune di Petralia Sottana.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la domanda in data 1° dicembre 1964, con la quale il comune di Petralia Sottana (Palermo) ha chiesto, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo della impresa elettrica comunale, giusta delibera n. 71 del 20 dicembre 1964;

Vista la delibera n. 94 del 23 settembre 1976, con la quale il consiglio comunale di Petralia Sottana ha rinunciato alla domanda di concessione;

Vista l'istanza in data 6 ottobre 1976, con la quale il sindaco del comune di Petralia Sottana (Palermo) in esecuzione della delibera sopra indicata, ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, copia della delibera stessa;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della impresa elettrica comunale;

Vista la comunicazione in data 19 luglio 1963, con la quale il comune di Petralia Sottana (Palermo) ha fatto conoscere i dati di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1962 relativi all'impresa elettrica gestita dal comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Petralia Sottana rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

E' trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica l'impresa elettrica del comune di Petralia Sottana (Palermo), con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, addì 3 dicembre 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(13530)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« XI Exposudhotel - Salone delle attrezzature alberghiere, turistiche e di pubblico esercizio per il Mezzogiorno e l'Oltremare », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« XI Exposudhotel - Salone delle attrezzature alberghiere turistiche e di pubblico esercizio per il Mezzogiorno e l'Oltremare », che avrà luogo a Napoli dal 29 gennaio al 2 febbraio 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 dicembre 1976

p. *Il Ministro*: CARTA

(13369)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1976.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario dello Istituto nazionale di economia agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1976, con il quale sono stati disposti lo scioglimento del comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria e la nomina del commissario straordinario dell'istituto stesso, nella persona del prof. Giuseppe Barbero, per il periodo di mesi dodici;

Considerato che permangono le ragioni che legittimano e giustificano la gestione straordinaria dell'istituto sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

E' prorogato l'incarico al prof. Giuseppe Barbero, quale commissario straordinario dell'Istituto nazionale di economia agraria, fino al 30 giugno 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(13445)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1976, concernente la ricostituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione «Lazio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 7 luglio 1976, all'art. 1, dove è scritto: «Di Giambattista dott. *Emilio*», leggasi: «Di Giambattista dottor *Emidio*».

(13498)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mira ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1976, il comune di Mira (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 66.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3888/M)

Autorizzazione alla provincia di Matera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, la provincia di Matera viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 431.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3903/M)

Autorizzazione alla provincia di Macerata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, la provincia di Macerata viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.075.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3904/M)

Autorizzazione al comune di Pellegrino Parmense ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Pellegrino Parmense (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.766.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3889/M)

Autorizzazione al comune di Nonantola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Nonantola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 76.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3890/M)

Autorizzazione al comune di Borghi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Borghi (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3891/M)

Autorizzazione al comune di Masi Torello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Masi Torello (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.652.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3892/M)

Autorizzazione al comune di Anzola dell'Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Anzola dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 60.865.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3893/M)

Autorizzazione al comune di Acquapendente ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Acquapendente (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 50.886.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3900/M)

Autorizzazione al comune di Bracciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Bracciano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 110.974.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3901/M)

Autorizzazione al comune di Montecarotto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Montecarotto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3902/M)

Autorizzazione al comune di Borgorose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Borgorose (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.407.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3894/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Catino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Poggio Catino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.719.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3895/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Poggio Moiano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.469.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3896/M)

Autorizzazione al comune di Torricella in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Torricella in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.008.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3897/M)

Autorizzazione al comune di Varco Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Varco Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.172.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3898/M)

Autorizzazione al comune di Rofrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Rofrano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.324.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3899/M)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 17

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1719 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1747 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 891 mod. 25/A. — Data: 5 marzo 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1716 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1717 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1728 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1729 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1727 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1720 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1714 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1661 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 55.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 881 mod. 25/A. — Data: 5 marzo 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 1.200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 882 mod. 25/A. — Data: 5 marzo 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 1.300.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 937 mod. 25/A. — Data: 6 marzo 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1737 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 900.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1675 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1715 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1712 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1709 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 1.100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1685 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L 700.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1683 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 600.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1662 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 300.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1671 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1651 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1649 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 450.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1722 mod. 25/A. — Data: 8 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(13074)

Quarta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5,50 % di scadenza 1° aprile 1982

Si rende noto che il giorno 21 gennaio 1977, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quarta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venticinque serie (dalla 1ª/1982 alla 25ª/1982) dei buoni del Tesoro novennali 5,50%, di scadenza 1° aprile 1982, emessi in base alla legge 27 febbraio 1973, n. 18 ed al decreto ministeriale 21 marzo 1973.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione o imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 20 dello stesso mese di gennaio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(13454)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

Corso dei cambi del 16 dicembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	865,40	865,40	—	865,40	865,40	865,35	865,45	865,40	865,40	865,40
Dollaro canadese	850,90	850,90	—	850,90	851 —	850,90	850,85	850,90	850,90	850,90
Franco svizzero	352,80	352,80	—	352,80	352,80	352,80	352,82	352,80	352,80	352,80
Corona danese	147,92	147,92	—	147,92	147,90	147,90	147,93	147,92	147,92	147,90
Corona norvegese	165,68	165,68	—	165,68	165,70	165,65	165,74	165,68	165,68	165,70
Corona svedese	207,895	207,895	—	207,895	207,85	207,88	207,87	207,895	207,895	207,90
Fiorino olandese	347,24	347,24	—	347,24	347,30	347,20	347,37	347,24	347,24	347,25
Franco belga	23,7115	23,7115	—	23,7115	23,70	23,70	23,7175	23,7115	23,7115	23,70
Franco francese	173,38	173,38	—	173,38	173,45	173,35	173,52	173,38	173,38	173,40
Lira sterlina	1439,95	1439,95	—	1439,95	1439,15	1439,90	1439,65	1439,95	1439,95	1439,95
Marco germanico	361,84	361,84	—	361,84	361,70	361,85	361,85	361,84	361,84	361,85
Scellino austriaco	51,0250	51,0250	—	51,0250	51 —	51,02	51,015	51,0250	51,0250	51 —
Escudo portoghese	27,44	27,44	—	27,44	27,40	27,42	27,46	27,44	27,44	27,45
Peseta spagnola	12,667	12,667	—	12,667	12,47	12,66	12,675	12,667	12,667	12,66
Yen giapponese	2,937	2,937	—	2,937	2,43	2,93	2,935	2,937	2,937	2,93

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 dicembre 1976

Dollaro USA	865,425
Dollaro canadese	850,875
Franco svizzero	352,81
Corona danese	147,925
Corona norvegese	165,71
Corona svedese	207,882
Fiorino olandese	347,305
Franco belga	23,714
Franco francese	173,45
Lira sterlina	1439,80
Marco germanico	361,845
Scellino austriaco	51,02
Escudo portoghese	27,45
Peseta spagnola	12,671
Yen giapponese	2,936

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di ispettore in prova, tra laureati in ingegneria navale oppure in ingegneria navale e meccanica abilitati all'esercizio della professione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/54162 del 19 ottobre 1976;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 29 del 9 novembre 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a tre posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Titoli di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso della laurea in ingegneria navale oppure in ingegneria navale e meccanica e dell'abilitazione all'esercizio della professione, conseguite presso Università di Stato.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, firmata e datata dall'aspirante, dovrà essere prodotta, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale-concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Tale termine ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al precedente primo comma.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati hanno l'obbligo di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che legittimano la elevazione del limite massimo di età o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) la laurea posseduta, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stata conseguita e della relativa data di conseguimento;

8) l'abilitazione all'esercizio della professione, con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stata conseguita;

9) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

a) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

b) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso;

c) le prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) cui intendono partecipare. Per tali prove sarà tenuto conto anche di eventuali richieste separate dalla domanda ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso;

b) mancata autenticazione della firma;

c) intempestività nella presentazione, come previsto al precedente terzo comma.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione, delle domande, dei seguenti requisiti:

1) laurea in ingegneria navale o in ingegneria navale e meccanica nonché l'abilitazione all'esercizio della professione, di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 15, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti alla assunzione in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.
Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dallo elettorato attivo politico; quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di ispettore, appartenente allo stesso ruolo della qualifica di concorso, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai comma primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.
Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alla commissione esaminatrice potranno essere aggregati membri aggiunti per l'esame facoltativo sulle lingue estere.

I relativi provvedimenti di nomina e di integrazione verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.
Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (due scritte e una orale) e facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco).

A) PROVE OBBLIGATORIE

Una prova scritta sulla «Scienza delle costruzioni» (punto 1 del programma della prova orale);

una prova scritta su «Architettura navale» (punto 5 del programma della prova orale);

una prova orale su tutte le seguenti materie:

1) *Scienza delle costruzioni*:

Resistenza dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte e relative verifiche.

Sistemi isostatici ed iperstatici con particolare riguardo alle strutture navali.

Resistenza e fatica.

Casi di instabilità elastica.

2) *Meccanica applicata alle macchine*:

Principi generali di cinematica, statica e dinamica.

Resistenze passive. Vari tipi di attrito. Lubrificazione.

Forze esterne e di inerzia applicate alle macchine. Equilibramento e bilanciamento delle macchine. Vibrazioni torsionali e flessionali.

Organi di macchine: alberi, perni di spinta e portanti, guide, pattini, slitte, bielle, manovelle, eccentrici, camme, ruote di frizione e dentate, trasmissioni flessibili ed a catena, giunti, frizioni freni, volani.

Organi di collegamento.

Misura della potenza Rendimenti.

Unificazione nazionale UNI ed UNAV.

3) *Macchine marine*:

Generatori di vapore ed accessori. Impianti ausiliari.

Condensatori, scambiatori di calore, evaporatori, distillatori.

Motrici a vapore alternative ed a turbina.

Turbine a gas.

Motrici a combustione interna.

Compressori a pompe e a stantuffo.

Pompe e ventilatori centrifughi ed assiali.

Macchine frigorifere.

Linee d'assi e propulsori.

Prove sulle macchine.

Norme RINA sulle macchine marine.

4) *Tecnologia meccanica*:

Proprietà tecnologica dei materiali comunemente usati nella industria navale. Norme RINA in merito.

Lavorazione a mano ed a macchina dei legnami.

Lavorazione a mano ed a macchina dei materiali metallici.

Lavorazioni a caldo. Trattamenti termici.

Saldatura autogena ed elettrica.

Impianti e macchinari dei cantieri navali per la costruzione e riparazione di scafi e macchine. Organizzazione del lavoro.

5) *Architettura navale*:

Metodi numerici, grafici e meccanici per l'esecuzione dei calcoli in uso nell'architettura navale.

Geometria delle carene isocline e delle isocarene. Galleggianti cilindrici.

Calcoli relativi alle carene dritte ed alle carene inclinate trasversalmente e longitudinalmente.

Equilibrio e stabilità fisica. Prova di stabilità. Stabilità dinamica. Diagrammi di stabilità.

Problemi vari: carichi scorrevoli, sospesi e liquidi, falla, incaglio, immissione in bacino, alaggio, varo, bacini galleggianti.

Compartimento di galleggiabilità. Norme della SOLAS 60 in proposito e calcoli relativi.

Teoria delle onde marine.

Oscillazione delle navi in mare calmo ed ondoso. Sollecitazioni sulle strutture.

Resistenza al moto delle navi e sua determinazione.

Propulsori ad elica. Loro calcolo e dimensionamento.

Governo delle navi.

Bordo libero e stazza.

Prove in mare delle navi.

Progetto generale delle navi.

6) *Costruzione navale*:

Vari tipi di navi in legno e metalliche e loro struttura. Norme RINA per il loro dimensionamento e calcoli diretti particolari.

Timoni e loro manovra.

Ancore, catene, mezzi di ormeggio e macchinari relativi.
Mezzi e macchinari per il carico.
Imbarcazioni di salvataggio, relative gru e verricelli. Norme della SOLAS 60 in merito.
Impianti vari: sentina, zavorra, riscaldamento, refrigerazione, condizionamento, ventilazione, porte stagne.
Particolari di allestimento.
Dotazioni nautiche.
Norme SOLAS 60 e RINA sulla protezione antincendio passiva ed attiva.
Leggi e disposizioni sulla sicurezza della navigazione.
Manutenzione e raddobbo delle navi. Norme RINA sulle visite ed altre operazioni periodiche.

7) *Elementi di elettrotecnica*:

Principi generali.
Unità e metodi di misura delle grandezze elettriche.
Metodi di calcolo dei circuiti a corrente continua ed a corrente alternata monofase e trifase.
Nozioni generali sulla costruzione, funzionamento e regolazione delle macchine elettriche generatrici e motrici, trasformatrici, convertitrici, raddrizzatrici.
Impieghi più comuni di esse in relazione ai servizi di bordo ed alla propulsione.
Impianti elettrici di bordo. Norme RINA in merito.
Sistemazione delle radio, radiogoniometri, radar, ecosonde.

B) PROVE FACOLTATIVE

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesco) consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonchè in una conversazione atta a provare il grado di conoscenza delle lingue prescelte.

Alle dette prove saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria e si svolgeranno secondo il diario che sarà comunicato agli interessati.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nelle prove scritte.

Per gli esami facoltativi la commissione disporrà per ciascuna delle lingue estere di punti 0,30 per la prova scritta e punti 0,30 per la prova orale. Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto un punteggio non inferiore a 0,15 per la prova scritta e 0,15 per quella orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del citato decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche ed integrazioni nonchè le norme contenute nell'art. 14 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 8.
Diario delle prove scritte e documenti d'identità

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni 2 e 3 marzo 1977, con inizio alle ore 8, presso il collegio ingegneri ferroviari italiani, via Giolitti n. 34 (fabbricato della stazione di Roma-Termini).

I candidati riceveranno anche apposita credenziale a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo indicato sulla domanda, contenente le modalità di svolgimento delle prove.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;
tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;
tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);
fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
tessera dell'ordine degli ingegneri.

Art. 9.
Titoli di merito

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà di 5 punti così suddivisi:

A) 2 punti per il voto riportato nel conseguimento della laurea richiesta per la partecipazione al concorso in funzione di:

0,05 per ogni punto oltre l'80/110 fino al 90/110 compreso;
0,06 per ogni punto oltre il 90/110 e fino al 100/110 compreso;
0,08 per ogni punto oltre 100/110 e fino a 110/110 compreso;
0,10 per il conseguimento della «lode».

Nei punteggi ottenuti per trasformazione di voti dati in base diversa da 110, le frazioni di punto sono valutate, e per un punto intero, solo se superiori a 0,5.

B) 3 punti per la valutazione degli altri titoli culturali, professionali e per le pubblicazioni, con i seguenti criteri:

1) punti 0,30 per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel personale direttivo di amministrazioni statali; ovvero per ogni anno accademico di servizio prestato nelle università statali in materie di insegnamento per il conseguimento della laurea in ingegneria, quale professore incaricato o assistente ordinario; ovvero per ogni anno scolastico di servizio prestato in scuole statali secondarie di secondo grado in materie tecniche d'insegnamento nei corsi per il conseguimento del diploma di istituto tecnico nautico o di istituto tecnico per l'industria navalmeccanica, quale professore di ruolo;

2) punti 0,30 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi per qualifiche del personale direttivo presso amministrazioni pubbliche;

3) punti 0,30 per ogni idoneità in pubblici concorsi statali per assistente ordinario nelle università, in materia d'insegnamento per il conseguimento della laurea in ingegneria; ovvero in pubblici concorsi statali per professore di ruolo nelle scuole secondarie di secondo grado, in materie tecniche di insegnamento nei corsi per il conseguimento del diploma negli istituti tecnici nautici o istituti tecnici per l'industria navalmeccanica;

4) punti 0,20 per ogni anno accademico l'incarico di assistente di università statali, in materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in ingegneria; ovvero per ogni anno scolastico di incarico presso scuola statale secondaria di secondo grado, in materie tecniche d'insegnamento nei corsi per il conseguimento del diploma di istituto tecnico nautico o di istituto tecnico per l'industria navalmeccanica;

5) punti 0,20 per ogni abilitazione all'insegnamento in materie tecniche nei corsi per il conseguimento del diploma di istituto tecnico nautico o di istituto tecnico per l'industria navalmeccanica;

6) punti 0,40 per ogni altra laurea, o diploma di specializzazione universitaria, indipendentemente dalla votazione riportata, purchè trattisi di lauree o specializzazioni in materie tecniche, o comunque utili per l'ammissione a pubblici concorsi per ispettore nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

7) punti 0,30 per ogni idoneità riportata nell'esame-colloquio di ammissione alla scuola professionale ferroviaria per laureati o studenti in ingegneria;

8) punti 0,30 per la regolare frequenza, e superamento degli esami finali, in ciascuna delle materie di specifico insegnamento dei corsi della scuola professionale ferroviaria per laureati o studenti in ingegneria;

9) fino a punti 0,40 a giudizio insindacabile della commissione, per pubblicazioni riguardanti studi nel campo tecnico, e in genere per pubblicazioni di rilievo aventi attinenza con le lauree che consentono la partecipazione a pubblici concorsi per ispettore delle ferrovie dello Stato.

Non si fa luogo a valutazione dei titoli di cui ai precedenti punti 2) o 3), qualora trattisi di concorso che ha dato luogo a servizio valutabile in base al punto 1), nè dei periodi di servizio di cui ai punti 1) e 4) inferiori ad un anno.

Art. 10.
Formazione della graduatoria di merito

Al fine della formazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali documenti attestanti i titoli che danno diritto alla

attribuzione dei punteggi aggiuntivi previsti dal precedente articolo 9 nonchè i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti indicati ai successivi articoli 11 e 12.

I titoli di merito, di precedenza o di preferenza nella nomina, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al comma precedente.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella produzione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di merito, di precedenza o di preferenza nella nomina.

Tutte le certificazioni relative ai titoli di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogati o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale e quelli eventualmente riportati in ciascuna prova facoltativa nonché il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dallo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 11.

Art. 11.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti, nell'ordine di merito della graduatoria, i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 10, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) gli orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) i feriti in combattimento;

5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione della scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) i figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) i mutilati e gli invalidi civili;

13) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 12.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che appartengono alle seguenti categorie:

1) invalidi di guerra, militari e civili;
2) ex combattenti e categorie assimilate;
3) profughi;
4) invalidi per servizio;
5) invalidi per lavoro;
6) invalidi civili;
7) orfani e vedove di caduti in guerra o per cause di servizio;
8) orfani e vedove di caduti sul lavoro;
9) capi di famiglie numerose.

I candidati dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 10, i documenti comprovanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui sopra.

Art. 13.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame nonché quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) diploma originale o copia notarile della laurea richiesta per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purché in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) diploma originale o copia notarile o fotografica, in regola con la legge sul bollo, dell'abilitazione all'esercizio della professione da cui risulti la data in cui è stata conseguita;

g) certificato di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione;

h) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioé appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi (esclusi gli ufficiali: vedasi precedente punto 1).

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio, di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, il diploma di laurea e la abilitazione all'esercizio della professione richiesti per la partecipazione al concorso, nei modi di cui ai predetti punti *e*) ed *f*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il diploma di laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione richiesti per la partecipazione al concorso secondo le modalità previste ai precedenti punti *e*) ed *f*), anche nel caso che gli stessi siano stati già presentati per altri motivi ad impianti della Azienda nonché un attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio, se non presentato come titolo di preferenza.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza.

Art. 15.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonché gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4 D ovvero — 5 D (purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso, saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita d'appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data della comunicazione, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale-concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto alla assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 16.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo la esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferorvie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1976

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1976
Registro n. 34 *Trasporti, foglio n.* 282

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale-concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome nome

. . . .
data e luogo di nascita

. . . .
domicilio o recapito per ogni comunicazione
(via, n., presso, c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a tre posti di ispettore in prova, fra laureati in ingegneria navale o ingegneria navale e meccanica, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1976, n. 2515, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o del recapito sopra indicato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto alla elevazione del limite di età . . . . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie previste dalla legge);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non aver in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso sentenze relative);

di essere in possesso della laurea in ingegneria (indicare il tipo) . . . conseguita il . . . presso l'Università di . . . .,

di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, conseguita il . . . . . . presso l'Università di . . . .;

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Chiede inoltre di sostenere le seguenti prove facoltative (vedere articoli 3 e 7 del decreto) . . . .

Data, ...

Firma . . . . .

(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, luogo e data di nascita), domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome, seguito dal cognome del marito.

(13459)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di psichiatria idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 47 che prevede l'inclusione in appositi elenchi dei sanitari che prestino servizio di ruolo nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina all'entrata in vigore della citata legge, a seguito di pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ovvero, per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici, al fine di partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla citata legge;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il loro diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di psichiatria in base al possesso dei requisiti previsti dal citato comma primo dell'art. 47;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primari di psichiatria presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo al 20 maggio 1975 nella corrispondente qualifica e disciplina presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici:

Acerbi Francesco, nato a Canneto sull'Oglio il 22 agosto 1928;
Agresti Enzo, nato a Firenze il 30 marzo 1925;
Ales Maria, nata ad Imola il 21 novembre 1936;
Amore Giuseppe, nato a Palermo l'8 dicembre 1938;
Angioni Antonio, nato ad Iglesias il 5 marzo 1932;
Arata Andrea, nato a Genova il 28 marzo 1931;
Aria Massimo, nato a Napoli il 12 luglio 1938;
Ballerini Arnaldo, nato a Pietrasanta il 9 agosto 1928;
Bambini Giorgio, nato a Reggiolo il 27 novembre 1924;
Barberini Ennio, nato a Bologna il 20 ottobre 1926;
Battisti Adriano, nato a Fabriano il 10 maggio 1921;
Bedina Giovanni Enea, nato a Milano il 2 marzo 1921;
Beluffi Max, nato a Stazzema il 3 gennaio 1924;
Benincasa Stagni Emilio, nato a Perugia il 30 novembre 1925;
Bernardi Silvano, nato a Castel S. Pietro Terme il 19 settembre 1933;
Bernardini Antonio (*), nato a Teramo il 26 febbraio 1918;
Bernardini Bino, nato a Massa Marittima l'8 agosto 1930;
Bertuzzi Franco, nato a Piacenza il 18 gennaio 1926;
Biasci Gino, nato a Castelfiorentino il 30 maggio 1935;
Bignotti Nello, nato a Castiglione delle Stiviere il 17 maggio 1932;
Bisio Bruno (*), nato a Ronco il 17 luglio 1925;
Bocci Ugo, nato ad Ancona il 15 marzo 1926;
Bonetti Ubaldo, nato a S. Bassano il 27 settembre 1928;
Bonuzzi Luciano, nato ad Arre il 29 settembre 1936;
Bornia Eugenio (*), nato a Borgomanero il 22 luglio 1930;
Bovi Adolfo, nato a Ferrara il 15 novembre 1930;
Bruno Antonio, nato a Parma il 10 marzo 1926;
Bruno Vittorio, nato a S. Demetrio ne' Vestini il 5 novembre 1925;
Brusa Loretta, nata ad Imola il 28 febbraio 1924;
Buffa Baldassarre (*), nato a Vercelli il 27 novembre 1916;
Buoso Gian Mario, nato a Treviso il 3 agosto 1932;
Camurati Carlo, nato a Vercelli il 25 agosto 1926;
Caserio Reginaldo, nato a Pavia il 23 gennaio 1934;
Caldonazzo Cesare, nato a Milano il 27 dicembre 1926;
Campi Luigina, nata a Vercelli il 15 dicembre 1925;
Canegalli Renato, nato a Voghera il 1° aprile 1934;
Capobianco Paolo, nato a Mantova il 18 luglio 1941;
Carboniero Stefano, nato a Vicenza il 15 luglio 1911;
Carraro Pier Roberto, nato a Tripoli il 30 dicembre 1935;
Casati Cesare, nato a Merate il 6 dicembre 1940;
Caserta Francesco, nato a Palermo il 28 novembre 1938;
Casi Marcella, nata ad Umbertide il 20 aprile 1927;
Castellani Antonio, nato a Spoleto il 9 marzo 1936;
Catalano Alberto, nato a Parma il 25 febbraio 1937;
Cazzaniga Mario, nato a Sesto S. Giovanni il 15 aprile 1920;
Cazzola Giuseppe, nato a Barbaniello il 2 marzo 1924;
Ceccarelli Giorgio, nato a Pisa il 19 marzo 1928;
Cecchet Orazio, nato a Feltre il 10 aprile 1924;
Cenacchi Giorgio, nato a Bologna l'11 novembre 1926;
Centeleghe Enzo, nato a Feltre il 22 marzo 1920;
Chiapedi Maria Luisa, nata a Bastida Pancarana il 23 gennaio 1927;
Cicognani Eros, nato ad Imola l'8 febbraio 1930;
Cocchi Angelo, nato a Milano il 21 marzo 1939;
Colleluori Lino, nato ad Atri il 15 dicembre 1931;
Colucci D'Amato Francesco, nato a Napoli il 7 giugno 1937;
Corradini Enzo (*), nato a Macerata il 15 novembre 1922;
Cozzo Giuseppe, nato a Roma il 28 agosto 1925;
D'Agostino Giuseppe, nato a Perito il 7 luglio 1933;
Dalla Rosa Vittorio, nato a Brescia il 2 ottobre 1932;
D'Angelo Carmine, nato a Roma il 30 settembre 1916;
D'Antoni Alfredo, nato a Palermo il 15 settembre 1933;
D'Argenio Lidia (*), nata a Siena il 24 aprile 1922;
De Biase Giancarlo, nato a Livorno il 16 maggio 1926;
De Chiara Crescenzo, nato a Trieste il 27 febbraio 1934;
Declich Mario (*), nato a Como il 7 settembre 1925;
Della Rovere Marcello, nato a Cornigliano Ligure il 3 febbraio 1925;
Del Greco Verano (*), nato a Lucca il 4 giugno 1924;
Della Torre Geremia, nato a Sondrio il 26 settembre 1923;
Della Valle Marco, nato a Pozzo Vetere il 10 febbraio 1938;
Del Pistoia Luciano, nato a Viareggio il 16 novembre 1937;
Del Poggetto Giovanni, nato a Firenze il 27 giugno 1937;
De Maio Domenico, nato a Polisteno il 14 gennaio 1929;
De Natale Francesco, nato a Carlentini il 24 febbraio 1935;

De Natale Luciano, nato a Napoli il 4 novembre 1930;
Devoto Andrea, nato a Firenze il 25 marzo 1927;
Di Cesare Elio, nato a Vittorio il 17 febbraio 1929;
Di Genio Renato, nato ad Ogliastro Cilento il 1° maggio 1929;
Don Agostino, nato a Gualdo Cattaneo il 12 agosto 1926;
Donati Ambrosio (*), nato a Milano il 7 maggio 1918;
D'Orsi Ruggiero, nato a Napoli il 3 febbraio 1931;
D'Urso Leucio, nato a Gorizia il 21 maggio 1936;
Facchetti Giovanni, nato a Calvagese della Riviera il 30 maggio 1929;
Failla Ernesto (*), nato a Palermo il 20 novembre 1926;
Favilli Giuseppe, nato a Cecina il 19 marzo 1931;
Franchini Luigi (*), nato a Cerano il 18 gennaio 1921;
Ferlini Giorgio Maria, nato a Mestre il 29 aprile 1934;
Ferrari Carlo (*), nato a Mezzani il 5 marzo 1927;
Ferrazzi Dacen, nato a Ferrara il 15 dicembre 1921;
Ferri Giorgio, nato ad Imola il 21 maggio 1935;
Ferutta Angela Maria, nata a Terrobbiate il 25 marzo 1925;
Filippini Vittorio, nato a Brescia l'8 aprile 1932;
Fina Giuseppe, nato a Torre le Nocelle il 2 marzo 1925;
Fragola Rocco Vittorio, nato a Girifalco il 27 agosto 1920;
Francesconi Giuseppe, nato a Bellante il 6 marzo 1924;
Francesconi Giuseppe, nato a Trevi il 29 ottobre 1928;
Francipane di Regalbono Mario, nato a Sacile il 10 luglio 1928;
Frezza Valter, nato a Cividale del Friuli il 27 maggio 1931;
Fucci Alfonso, nato ad Arpaia il 4 febbraio 1931;
Ganassi Mario, nato a Baiso il 20 giugno 1932;
Gandolfi Sergio, nato a Milano il 10 giugno 1929;
Gemignani Giovanni, nato a Viareggio il 17 febbraio 1929;
Germano Giuseppe, nato a Vercelli il 16 luglio 1935;
Ghedini Giuseppe, nato a Verona il 1° giugno 1933;
Gherarducci Domenico (*), nato a Collesalvetti il 19 dicembre 1919;
Ghigo Giuseppe, nato a Genova il 27 marzo 1930;
Giamattei Lorenzo, nato a S. Lorenzello il 23 ottobre 1921;
Gianpà Rocco Romualdo, nato a Girifalco il 19 febbraio 1916;
Giannelli Alberto (*), nato a Pralboino il 7 maggio 1929;
Giove Carlo, nato a Reggio Calabria il 17 gennaio 1929;
Goldwurm Gian Franco (*), nato a Trento il 17 giugno 1929;
Gozzetti Giovanni, nato ad Isola della Scala il 9 luglio 1933;
Grassi Michele, nato a S. Cipriano d'Aversa il 5 febbraio 1930;
Gurisatti Giorgio, nato ad Udine il 29 dicembre 1921;
Jaria Antonio (*), nato a Rocella Ionica il 21 febbraio 1923;
Imberciatori Enrico, nato a Castel del Piano il 30 luglio 1922;
Isaia Michelangelo, nato a Rossana il 13 novembre 1917;
La Loggia Mario (*), nato ad Agrigento il 14 novembre 1919;
Lastrucci Pietro, nato a Vinci il 23 agosto 1937;
Baldassarre Leone, nato a Castelvetrano il 26 gennaio 1930;
Leoni Giorgio, nato ad Imola il 3 aprile 1923;
Loiacono Antonina, nata a Palermo il 19 marzo 1919;
Madeddu Alberto, nato a Ferrara il 22 gennaio 1925;
Maganzani Luigi, nato a Ceneselli il 18 giugno 1923;
Majeron Mario, nato a S. Vito al Tagliamento l'11 agosto 1933;
Malagoli Giannangelo, nato a Tripoli il 7 agosto 1937;
Mancini Giorgio, nato a L'Aquila il 10 ottobre 1938;
Mancini Giuseppe, nato a L'Aquila il 5 giugno 1926;
Manganaro Tina, nata a La Spezia il 9 ottobre 1925;
Marguglio Aldo, nato a Palermo il 29 settembre 1933;
Mariani Giorgio, nato a Volterra il 17 giugno 1940;
Maritato Giorgio, nato a Milano il 21 luglio 1928;
Marino Alfonso, nato a Piazza Armerina il 24 settembre 1931;
Marsilio Antonio, nato a Barbona il 22 maggio 1930;
Martelli Gilberto, nato a Ferrara il 22 gennaio 1926;
Marti Giuseppe, nato a Grottaglie il 1° maggio 1930;
Marullo Reedtz Giulio, nato a Firenze il 4 febbraio 1939;
Marzi Fabio Massimo, nato ad Arezzo il 26 settembre 1922;
Massidda Giorgio, nato a Cagliari il 12 febbraio 1922;
Massignan Luigi (*), nato a Montecchio Maggiore il 2 ottobre 1919;
Mastruzzo Angelo, nato a S. Michele di Ganzaria il 23 ottobre 1932;
Matarazzo Fortunata, nata a Formia il 17 gennaio 1921;
Mazzei Lidia, nata ad Empoli il 17 agosto 1940;
Melandri Raul, nato a Faenza il 29 novembre 1925;
Melotti Vincenzo, nato a S. Cesareo sul Panaro il 24 agosto 1921;
Menduni Giuseppe, nato a Genova il 28 febbraio 1927;
Micheletti Vincenzo, nato a Pralboino l'8 ottobre 1926;
Miglio Gianni, nato a Brescia il 7 giugno 1925;
Milani Bruno, nato a Premilcuore il 22 marzo 1931;
Modena Giancarlo, nato a Novi di Modena il 5 febbraio 1921;
Monechi Gastone, nato a Reggello il 27 aprile 1929;
Monteverdi Ernesto, nato a Soresina il 27 luglio 1930;
Motta Emanuele (*), nato a Catanzaro il 13 agosto 1916;
Nardini Luciano, nato a Massa il 6 aprile 1918;
Naso Eleonora, nata a Tropea il 28 febbraio 1925;
Nava Virgilio, nato a Castelmarte il 28 marzo 1935;
Noto Campanella Filippo, nato a Milano il 21 agosto 1935;
Novello Eliodoro, nato a Venezia il 5 giugno 1925;
Pacileo Salvatore, nato a Girifalco l'8 maggio 1925;
Pagano Maria, nata a Palermo il 23 luglio 1925;
Palumbo Aurelio, nato a Giugliano l'11 febbraio 1927;
Pariante Ferdinando (*), nato a Napoli il 19 settembre 1927;
Parmigiani Pietro, nato a Piacenza l'8 dicembre 1927;
Patarnello Ludovico, nato a Lecce il 4 aprile 1932;
Patarnello Oronzo, nato a Lecce il 24 novembre 1929;
Patuelli Alvaro, nato a Fontanelice il 30 maggio 1922;
Pedrelli Mario, nato a Guastalla il 28 luglio 1922;
Pedretti Antonio, nato ad Alseno il 20 agosto 1931;
Pellegrini Giuseppe, nato a Brescia il 15 giugno 1925;
Pellicanò Carmelo (*), nato a Catanzaro il 31 gennaio 1929;
Penzo Giorgio, nato a Lorco il 28 gennaio 1928;
Perbellini Gino, nato ad Isola della Scala il 12 gennaio 1930;
Petiziol Adolfo (*), nato a Latisana il 17 giugno 1930;
Petromilli Mario, nato a Mondolfo il 22 marzo 1926;
Picciau Raffaello, nato a Cagliari il 7 marzo 1924;
Pistoni Arnaldo, nato a Piubega il 10 luglio 1925;
Poggiopollini Franco, nato ad Imola il 26 ottobre 1911;
Rabassini Aldo, nato a Lucca il 2 gennaio 1924;
Ragonese Giuseppe (*), nato a Tusa il 22 febbraio 1928;
Renzi Giancarlo, nato a Pesaro il 29 marzo 1934;
Riggi Francesco, nato a Roma il 24 maggio 1929;
Riva Francesco, nato a Piacenza il 5 novembre 1929;
Rocco Piergiorgio, nato ad Udine il 28 gennaio 1932;
Royer Carfagni Roberto, nato a Firenze il 18 luglio 1927;
Romerio Carlo (*), nato a Sassari il 12 marzo 1925;
Roncari Giuseppe, nato a Verona il 20 giugno 1931;
Ronchi Ettore, nato a Milano il 29 giugno 1933;
Rondinella Luigi, nato ad Aversa il 2 giugno 1917;
Rosadini Giberti Ida, nata ad Arezzo il 14 luglio 1933;
Roseo Giovanni, nato a Roma il 23 ottobre 1933;
Rosina Pierluigi, nato a Novara il 27 novembre 1924;
Rossella Emanuele, nato a Milano il 29 gennaio 1932;
Rovere Cesare, nato a Milano il 14 ottobre 1929;
Russo Giuseppe, nato a Stella Cilento l'11 marzo 1931;
Saccani Felice, nato a Dosolo il 9 agosto 1932;
Saglia Nereo, nato a Malcesine il 20 marzo 1924;
Salvatores Ugo, nato a Milano il 23 luglio 1929;
Santorelli Giuseppe, nato a Comiziano il 2 settembre 1925;
Scala Antonio, nato a Napoli il 25 gennaio 1937;
Scarpitta Ignazio Sergio Aldo, nato ad Aquileia il 1° gennaio 1926;
Sechi Lorenzo, nato a Mondas il 5 agosto 1923;
Semprevivo Antonio, nato a Napoli il 20 novembre 1926;
Sfondrini Ernesto, nato ad Abbiategrasso il 20 giugno 1923;
Signorato Umberto (*), nato ad Altissimo il 10 novembre 1927;
Simonelli Pasquale, nato a Saviano il 16 giugno 1928;
Sinisi Carmine (*), nato a Calvello il 17 luglio 1921;
Spadaro Peppino (*), nato a Locadi-Pagliara il 22 dicembre 1927;
Spilimbergo Pier Giuseppe, nato a Treviso il 29 giugno 1939;
Stassi Saverio, nato a Palermo il 4 novembre 1940;
Tanfani Leonardo (*), nato a Genova l'8 gennaio 1914;
Tarantini Anna Maria, nata a Roma il 27 agosto 1927;
Taraschi Giuseppe (*), nato a Castelleone il 6 settembre 1925;
Tarchini Maria Teresa, nata a Genova il 23 aprile 1928;
Tesei Rodolfo, nato a Roma il 12 dicembre 1939;
Tiberi Ferruccio, nato a Piegaro il 7 gennaio 1932;
Tommasi Carlo, nato a Quinto il 20 giugno 1932;
Tortora Emilio, nato a Genova il 9 febbraio 1932;
Turci Piero Enrico, nato a Meldola il 29 giugno 1937;
Vacca Luciana, nata a Guspini il 26 ottobre 1929;
Valori Francesco, nato a Vasto Girardi il 2 aprile 1936;
Vella Luigi, nato a Palermo il 18 aprile 1933;

Vescovini Luciano, nato a Cavezzo il 13 dicembre 1936;

Zamparo Domenico (*), nato a Villa Lagarina il 17 aprile 1925;

Zannoni Gino, nato ad Ascoli Piceno il 19 febbraio 1939;

Zinco Giovanna, nata a Cagliari il 23 agosto 1929;

Zirilli Giovanni, nato a Napoli il 21 maggio 1940;

Zuanassi Gianfrancesco (*), nato a Grezzana il 7 marzo 1930.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(*) I sanitari contrassegnati con l'asterisco sono direttori psichiatrici.

(13539)

Elenco dei primari di otorinolaringoiatria, chirurgia generale, neurologia, ortopedia e traumatologia, radiologia, cardiologia, medicina generale, oculistica e direttore sanitario idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1972 e le successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'elenco dei primari di otorinolaringoiatria, chirurgia generale, neurologia, ortopedia e traumatologia, radiologia, cardiologia, medicina generale, oculistica e direttore sanitario, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificato dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 42 che indica alcune categorie di sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Viste le documentate domande dei sottonotati sanitari che hanno chiesto l'iscrizione negli elenchi di cui al citato art. 42, avendo compiuto all'estero un periodo di servizio superiore a cinque anni nelle relative discipline, servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1970, n. 735;

Decreta:

1) Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di otorinolaringoiatria presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri a prescindere dalla idoneità nazionale, avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina ed essendo, altresì, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Mariella Giuseppe, nato ad Asmara il 28 novembre 1921.

2) I sottoelencati sanitari possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana, ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina ed essendo, altresì, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Vallero Pietro Giovanni, nato a Torino il 10 ottobre 1932;
Guarrera Arnaldo, nato a Caserta il 10 febbraio 1917;
Cipriani Pier Luigi, nato a Pisa il 17 giugno 1919;
Eufrate Sergio, nato ad Arezzo il 22 agosto 1930.

3) Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di neurologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana, ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina ed essendo, altresì, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Manfredonia Mario, nato a Roma il 4 dicembre 1913.

4) Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di ortopedia e traumatologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana, ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina ed essendo, altresì, in possesso dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

De Pampilis Giovanni, nato a Pratola Peligna il 1° luglio 1930.

5) Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di radiologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana, ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina ed essendo, altresì, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Mara Mario, nato a Mateur il 16 maggio 1921.

6) Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di cardiologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana, ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina ed essendo, altresì, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedalieri.

Testa Oreste, nato a Marciana il 14 maggio 1923.

7) I sottoelencati sanitari possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana, ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina ed essendo, altresì, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo concorso di idoneità ospedaliera:

Paganelli Guido, nato a Castellarano il 28 novembre 1924;
Capelli Edoardo, nato a Broni il 26 dicembre 1925;
Marsiaj Mario, nato a Neuilly-sur-Seine il 9 marzo 1935.

8) Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di oculistica presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana, ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina ed essendo, altresì, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Meucci Guido, nato a Livorno il 3 aprile 1925.

9) Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di direttore sanitario presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana, ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina ed essendo, altresì, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Rivara Giorgio, nato a Rivarolo Canavese il 6 novembre 1929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1976.

Il Ministro: DAL FALCO

(13537)

OSPEDALI « PIEMONTE E R. MARGHERITA » DI MESSINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale « Piemonte »:

un posto di assistente della divisione ostetrico ginecologica;

un posto di assistente della divisione otorinolaringoiatrica;

due posti di assistente della divisione di cardiologia.

Ospedale « R. Margherita »:

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del servizio di anestesia;

un posto di assistente anatomo-patologo addetto al servizio di istologia ed anatomia patologica;

un posto di assistente medico del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Messina.

(13571)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DECOLLATO-ANDOSILLA» DI CIVITA CASTELLANA

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Civita Castellana (Viterbo).

(13506)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(13507)

OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione ortopedico-traumatologica (con riserva di coprirne un altro);

un posto di assistente della divisione O.R.L.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bassano del Grappa (Vicenza).

(13511)

OSPEDALE « MARIA VITTORIA » DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale, aggregato alla divisione di ortopedia e traumatologia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale, aggregato alla divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartiz.one personale) dell'ente in Torino.

(13504)

OSPEDALE « D. CAMBERLINGO » DI FRANCAVILLA FONTANA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario oculista;

un posto di assistente di chirurgia generale;

tre posti di assistente di pronto soccorso;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Francavilla Fontana (Brindisi).

(13509)

OSPEDALE DI LAGONEGRO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lagonegro (Potenza).

(13513)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale « A »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale « A ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(13505)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ARCEVIA

Concorso ad un posto di aiuto analista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arcevia (Ancona).

(13508)

OSPEDALE « MISERICORDIA E DOLCE » DI PRATO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze).

(13503)

OSPEDALE « DI VENERE » DI BARI-CARBONARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di cardiologia;
due posti di assistente della divisione di neurochirurgia;
un posto di assistente del centro emotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(13514)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di otorinolangoiatria;
un posto di assistente della divisione di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(13515)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(13516)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di nefrologia;
un posto di aiuto di urologia;
due posti di assistente di chirurgia vascolare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(13517)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. **50.**

Indizione delle elezioni degli organi collegiali a livello di circolo didattico e istituto per la scuola elementare, secondaria ed artistica nella provincia di Bolzano: organi nelle scuole di nuova istituzione; rinnovo organi di durata annuale; elezioni suppletive - regolamento di esecuzione.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 5 *ottobre* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni apportate con la legge 24 maggio 1976, n. 15;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 20 ottobre 1975, n. 50;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 23 dicembre 1975, n. 57;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5804 del 17 settembre 1976;

Decreta:

E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione relativo a: « indizione delle elezioni degli organi collegiali a livello di circolo didattico e istituto per la scuola elementare, secondaria ed artistica nella provincia di Bolzano: organi nelle scuole di nuova istituzione; rinnovo organi di durata annuale; elezioni suppletive - regolamento di esecuzione ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 21 settembre 1976

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1976
Registro n. 9, *foglio n.* 87

INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO DIDATTICO E ISTITUTO PER LA SCUOLA ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA NELLA PROVINCIA DI BOLZANO; ORGANI NELLE SCUOLE DI NUOVA ISTITUZIONE; RINNOVO ORGANI DI DURATA ANNUALE; ELEZIONI SUPPLETIVE - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE.

Art. 1.

Sono indette le elezioni dei rappresentanti elettivi negli organi collegiali a livello di circolo didattico e istituto per la scuola elementare, secondaria ed artistica per:

a) gli organi collegiali nelle scuole di nuova istituzione;
b) il rinnovo degli organi di durata annuale;
c) l'eventuale rinnovo o integrazione degli organi di durata triennale.

Tali elezioni dovranno svolgersi nei seguenti giorni:

domenica 28 novembre 1976 nelle scuole elementari e secondarie di primo grado;

domenica 5 dicembre 1976 nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche.

Art. 2.

Nei circoli e negli istituti che iniziano a funzionare per la prima volta autonomamente con il 1° ottobre il sovrintendente o l'intendente competente nomina, in applicazione dell'art. 2 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, un commissario. La gestione commissariale è limitata fino all'insediamento dell'eligendo consiglio di circolo o istituto. L'ufficio di commissario è gratuito

Art. 3.

Per l'elezione degli organi collegiali sia di durata annuale che triennale dei circoli didattici e degli istituti di nuova istituzione, nonché per l'elezione degli organi collegiali di durata annuale e per le eventuali elezioni suppletive nelle altre scuole, si applicano le disposizioni di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 20 ottobre 1975, n. 50, purché non in contrasto con le disposizioni qui impartite.

Art. 4.

Nel caso di variazione della popolazione scolastica, a qualsiasi motivo dovuta, in più o in meno rispetto al limite di 500 alunni e di cui all'art. 5 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, il consiglio di circolo o di istituto rimane ugualmente in carica nella composizione relativa all'anno di insediamento e l'adeguamento del numero dei membri è effettuato in occasione del rinnovo del consiglio alla normale scadenza triennale.

Identico criterio và osservato in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca, il cui adeguamento è effettuato in occasione del rinnovo dell'intero consiglio.

Art. 5.

I membri dei consigli di circolo o di istituto venuti a cessare per qualsiasi causa o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, devono essere sostituiti nei modi previsti dall'art. 11 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49. In caso di impossibilità a procedere alla surroga per esaurimento delle liste i posti vacanti devono essere coperti mediante le elezioni suppletive di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1, in occasione delle quali possono essere presentate liste concorrenti.

Qualora in un consiglio di circolo o istituto i membri in carica siano inferiori alla metà più uno del numero dei componenti previsti per l'organo il sovrintendente o l'intendente competente procede, ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, allo scioglimento del consiglio ed alla nomina del commissario.

Gli studenti membri dei consigli d'istituto e i membri del consiglio di disciplina, purché non decaduti, restano in carica sino all'elezione dei nuovi membri; parimenti sino alle nuove elezioni restano in carica i subentrati per surroga.

I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive al momento stesso del conseguimento della licenza o del diploma di maturità da parte dei figli, nonché all'atto del trasferimento degli stessi ad altra scuola. I suddetti genitori restano in carica soltanto se hanno altri figli frequentanti la scuola presso la quale sono stati eletti. Del pari decadono immediatamente dalle cariche gli studenti all'atto del conseguimento del diploma.

I membri elettivi del consiglio di circolo o di istituto facenti parte della giunta esecutiva e che siano decaduti ai sensi delle norme precedenti sono sostituiti a opera del consiglio di circolo o di istituto con le modalità seguite per l'elezione della giunta esecutiva.

I requisiti per il godimento dell'elettorato attivo e/o passivo devono essere goduti alla data della nomina della commissione elettorale. I provenienti da altra scuola della provincia, e in caso di alunni anche i loro genitori, godenti dell'elettorato attivo alla data di cui sopra saranno inseriti, a cura della commissione elettorale e fino al giorno antecedente le elezioni, in elenchi suppletivi.

Art. 6.

Nelle scuole di nuova istituzione la commissione elettorale dovrà essere composta nel modo previsto dai commi primo e secondo dell'art. 18 del decreto del presidente della giunta provinciale 20 ottobre 1975, n. 50.

Art. 7.

Ferme restando le date di cui all'art. 1 del presente decreto nonché le modalità e gli adempimenti previsti dal decreto del presidente della giunta provinciale 20 ottobre 1975, n. 50, che non hanno subito modifiche, le operazioni relative alle elezioni qui indette si svolgono secondo il seguente calendario:

1) nomina della commissione elettorale: entro il 38° giorno prima delle votazioni;

2) deposito e pubblicazione elenchi elettorali: entro il 32° giorno prima delle votazioni;

3) ricorsi avverso l'erronea compilazione degli elenchi: entro tre giorni dalla loro pubblicazione;

4) decisione dei ricorsi: entro i successivi quattro giorni;

5) presentazione liste candidati e nominativi rappresentanti liste: dalle ore 9 del 23° giorno alle ore 12 del 20° giorno prima delle votazioni;

6) verifica delle liste dei candidati: entro il 2° giorno dal termine ultimo di presentazione;

7) ricorso al sovrintendente o all'intendente competente avverso le decisioni inerenti alla verifica di cui al punto 6): entro due giorni;

8) decisioni relative ai ricorsi di cui al punto 6), e 7) entro i successivi due giorni;

9) richieste per le riunioni relative all'illustrazione dei programmi ed alla presentazione dei candidati: entro il 13° giorno precedente le votazioni;

10) presentazione dei programmi: dal 12° al 2° giorno prima delle votazioni;

11) nomina componenti del seggio elettorale: almeno tre giorni prima delle votazioni;

12) insediamento dei seggi per le operazioni preliminari: almeno due giorni prima delle votazioni;

13) compilazione elenchi suppletivi da parte della commissione elettorale per aventi elettorato attivo e provenienti da altra scuola: giorno antecedente le votazioni;

14) votazioni: dalle ore 8 alle ore 20 del giorno fissato all'art. 1;

15) pubblicazione dei risultati e proclamazione degli eletti: al più tardi il giorno successivo alle votazioni;

16) ricorso dei rappresentanti di lista avverso i risultati delle elezioni: entro tre giorni;

17) decisione dei ricorsi: entro il settimo giorno dalla pubblicazione dei risultati;

18) prima convocazione dell'organo: entro trenta giorni dalla pubblicazione degli eletti.

Nel giorno delle votazioni nei seggi elettorali è vietata qualsiasi forma di propaganda.

Art. 8.

Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe dei corsi serali per lavoratori studenti, ferme restando le norme e gli adempimenti previsti nel decreto del presidente della giunta provinciale 23 dicembre 1975, n. 57, dovranno essere rispettate tutte le scadenze di cui al precedente art. 7.

Nei corsi serali già in funzione all'entrata in vigore del presente decreto le elezioni di cui sopra dovranno svolgersi contestualmente alle elezioni di cui agli articoli precedenti.

Nei corsi che eventualmente inizieranno successivamente all'entrata in vigore del presente decreto i presidi interessati dovranno indire le elezioni entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data d'inizio del corso, rispettando le scadenze di cui al precedente art. 7.

I requisiti per l'elettorato attivo e passivo debbono essere posseduti alla data della nomina della commissione elettorale.

Art. 9.

Il sovrintendente e gli intendenti scolastici, d'accordo fra di loro, provvederanno a emanare, ciascuno per le scuole di propria competenza, tutte le circolari che si rendono necessarie per l'attuazione delle norme del presente regolamento e delle elezioni in oggetto.

(13105)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 settembre 1976, n. **51**.

Autorizzazione a favore dei guardiacaccia per l'abbattimento di selvaggina gravemente ammalata o ferita.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 16 *novembre* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, di cui al regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799;

Viste le leggi regionali 7 settembre 1964, n. 30 e 31 agosto 1970, n. 19, nonchè il decreto del presidente della giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129, modificato con decreto del presidente della giunta regionale 1° aprile 1970, n. 5;

Ritenuto di dover consentire l'immediato abbattimento di capi di selvaggina palesemente affetti da malattie gravi o sospetti di malattie infettive ed infestive contagiose, nonchè di capi di selvaggina gravemente feriti, per abbreviarne le sofferenze e per impedire la possibile diffusione di malattie contagiose;

Vista la proposta formulata in merito dal comitato provinciale della caccia di Bolzano nella seduta del 23 aprile 1976;

Vista la *conforme delibera della giunta provinciale* n. 4734 del 2 agosto 1976;

Decreta:

Articolo unico

E' emanato il regolamento concernente l'autorizzazione a favore dei guardiacaccia per l'abbattimento di selvaggina gravemente ammalata o ferita nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 24 settembre 1976

MAGNAGO

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE A FAVORE DEI GUARDIACACCIA PER L'ABBATTIMENTO DI SELVAGGINA GRAVEMENTE AMMALATA O FERITA.

Art. 1.

I guardiacaccia e le guardie volontarie, di cui all'art. 68 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, possono essere autorizzati ad abbattere capi di selvaggina affetti da malattie gravi o sospetti di malattie infettive ed *infestive contagiose, nonchè capi di selvaggina* gravemente feriti, al fine di abbreviarne le sofferenze o di impedire la diffusione di malattie contagiose.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata dal presidente del comitato provinciale della caccia ai guardiacaccia e alle guardie volontarie che abbiano superato un esame volto ad accertare la loro conoscenza specifica in materia di patologia venatoria innanzi ad un'apposita commissione composta da tre esperti nominata dal comitato stesso.

La predetta autorizzazione può essere revocata in qualunque momento dal presidente del comitato provinciale della caccia.

Art. 2.

I guardiacaccia e le guardie volontarie autorizzati possono esercitare la caccia di selezione di cui all'articolo precedente in qualsiasi periodo dell'anno e ad ogni specie di selvaggina, fatti salvi i divieti vigenti circa l'impiego di determinati mezzi o armi da caccia.

Ciascun capo di selvaggina abbattuto deve essere esibito, entro 24 ore, al competente rettore o concessionario di riserva che dovrà ordinarne il controllo da parte del competente veterinario comunale o consorziale.

Il consumo delle carni deve essere autorizzato in base alle vigenti norme. Spetta inoltre al veterinario comunale o consorziale decidere se il capo abbattuto deve essere inoltrato allo istituto zooprofilattico di Bolzano per gli esami del caso.

Le spese dei controlli veterinari sono a carico della sezione provinciale di Bolzano della F.I.d.C. o del concessionario della riserva privata o consorziale di caccia di provenienza della selvaggina abbattuta.

Le carni, delle quali fosse autorizzato il consumo, devono essere vendute ed il ricavo spetta alla sezione provinciale di Bolzano della F.I.d.C. o al concessionario della riserva privata o consorziale di caccia di provenienza della selvaggina abbattuta.

I capi di selvaggina non utilizzabili devono essere immediatamente distrutti.

Gli eventuali trofei dei capi abbattuti rimangono alla riserva, ove vennero abbattuti. Qualora dovessero servire per scopi didattici tali trofei devono, su richiesta, essere consegnati al comitato provinciale della caccia. In tale caso le spese di preparazione dei trofei saranno risarcite alla riserva.

Art. 3.

I rettori ed i concessionari di riserve devono comunicare al comitato provinciale della caccia, alla fine di ogni trimestre, tutti gli abbattimenti effettuati ed autorizzati ai sensi dello articolo uno del presente decreto allegando il referto del veterinario che ha controllato il capo abbattuto.

(13106)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 settembre 1976, n. 53.

Istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici di istruzione secondaria ed artistica.

(*Pubblicato nel supplemento ordinario al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 26 *ottobre* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 1 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116;

Vista la legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 20 ottobre 1975, n. 50;

Vista la delibera della giunta provinciale di Bolzano n. 4648 datata 30 luglio 1976;

Vista la delibera della giunta provinciale di Bolzano n. 6095 datata 27 settembre 1976;

In esecuzione della sopracitata delibera;

Decreta:

E' emanato l'accluso regolamento per le istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici di istruzione secondaria ed artistica di cui all'art. 1 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15.

Il decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 5 agosto 1976, n. 39, è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 28 settembre 1976

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1976
Registro n. 4, *foglio n.* 187

ISTRUZIONI AMMINISTRATIVO-CONTABILI PER I CIRCOLI DIDATTICI, GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.

Titolo I

ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

Art. 1.

Consiglio di circolo o d'istituto

Il consiglio di circolo o d'istituto delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari, per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico e di attività assistenziale del circolo o dell'istituto, nelle materie e con le modalità indicate nell'art. 6 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, nonchè specificate nella legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, ed affidate dalla giunta provinciale alle istituzioni scolastiche.

Il rispettivo consiglio, tenendo conto delle attribuzioni spettanti al collegio dei docenti di cui all'art. 4 della citata legge 5 settembre 1975, n. 49, autorizza e approva con proprie deliberazioni i contratti nonchè le convenzioni e tutti gli atti simili che vincolano giuridicamente le istituzioni scolastiche e che devono essere stipulati dal direttore didattico o preside.

Il consiglio delibera la misura del fondo di anticipazione del fondo di cassa al segretario del circolo o dell'istituto per il servizio di economato nonchè per i servizi in economia ed anche la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesegibili.

Il consiglio di circolo o d'istituto è tenuto a dare il parere, che i comuni e i loro consorzi devono sentire nella determinazione delle condizioni di ammissione degli alunni al servizio di refezione scolastica ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, nonchè eventualmente la proposta di terne tra le quali il comune sceglierà i rappresentanti del corpo insegnante e dei genitori per l'organo consultivo di cui all'anzidetto art. 11.

Se trattasi di istituto dotato di personalità giuridica il consiglio d'istituto delibera gli acquisti di immobili, nonchè delibera l'accettazione dei lasciti e delle donazioni previa autorizzazione di cui al secondo comma dell'art. 55.

Le delibere del consiglio di circolo o d'istituto sono immediatamente esecutive eccetto i casi previsti nell'art. 55 delle presenti istruzioni.

Art. 2.

Presidente e segretario del consiglio di circolo o d'istituto

Il presidente:

a) convoca e presiede il consiglio;

b) affida le funzioni di segretario del consiglio ad un membro del consiglio stesso;

c) autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate;

d) firma insieme al segretario del consiglio le deliberazioni del consiglio di circolo o d'istituto.

In caso di impedimento o di assenza del presidente eletto ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, ne fa le veci il vicepresidente.

Art. 3.

Giunta esecutiva

Il consiglio di circolo o d'istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva formata secondo le disposizioni di cui all'art. 5 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49. Della giunta fanno parte il direttore didattico o il preside, che la presiede, ed il capo dei servizi di segreteria, che svolge anche le funzioni di segretario della giunta stessa, la quale:

a) predispone il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonchè il conto consuntivo;

b) prepara i lavori del consiglio e cura l'esecuzione delle delibere dello stesso;

c) nomina nel suo seno il membro che, unitamente al direttore didattico o al preside e al segretario del circolo o dell'istituto, firma gli ordini di incasso (reversali) e di pagamento (mandati);

d) nomina nel suo seno anche il membro che in caso di impedimento o assenza della persona nominata ai sensi della precedente lettera *c*) supplisce quest'ultima.

Art. 4.

Direttore didattico - Preside

Al direttore didattico o al preside spetta in materia amministrativo-contabile:

a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto; la rappresentanza legale negli istituti dotati di personalità giuridica;

b) di presiedere la giunta esecutiva;

c) di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese, nelle rispettive sfere di competenza, dal consiglio di circolo o d'istituto e dalla giunta esecutiva;

d) di liquidare ed ordinare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le spese deliberate dal consiglio di circolo o d'istituto;

e) di firmare, unitamente ad un membro della giunta esecutiva ed al segretario del circolo didattico o dell'istituto, gli ordini di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) e qualsiasi altro atto contabile che comporti impegno di spesa;

f) di prendere in consegna i beni immobili ed i beni mobili in uso o di proprietà del circolo o dell'istituto come previsto dall'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1976, n. 11;

g) di stipulare i contratti nonchè le convenzioni di cui al secondo comma del precedente art. 1;

h) la responsabilità della pubblicazione delle deliberazioni e di tutti gli altri atti soggetti alla pubblicazione;

i) di firmare insieme al segretario del circolo o dell'istituto ogni provvedimento deliberato dalla giunta esecutiva.

In caso di assenza o di impedimento del direttore didattico o del preside le suddette attribuzioni sono esercitate dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside fra i docenti eletti ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49.

Art. 5.
Segretario

Il segretario del circolo o dell'istituto:

a) fa parte della giunta esecutiva e svolge in essa anche le funzioni di segretario;

b) cura, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e le direttive del direttore didattico o del preside, i servizi amministrativi;

c) è preposto ai servizi contabili di ragioneria e di economato ed è in esecuzione di questo servizio, personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione nonchè della regolarità dei pagamenti e delle riscossioni, sino a che non ne abbia ottenuto legale discarico dal rispettivo consiglio;

d) firma, con il direttore didattico o il preside ed un membro della giunta esecutiva, gli ordini di incasso (reversali) e di pagamento (mandati);

e) esegue le liquidazioni e i pagamenti;

f) firma insieme al direttore didattico o preside ogni provvedimento deliberato dalla giunta esecutiva.

Il segretario cura che siano tenuti in ordine:

a) i libri degli inventari di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1976, n. 11;

b) i registri di cui agli articoli 11 e 49, e quelli delle officine e dei laboratori;

c) il registro relativo al fondo di anticipazione per il servizio di economato;

d) il registro del personale di ruolo e non di ruolo, nonchè il libro delle assenze del personale;

e) il registro degli emolumenti al personale negli istituti dotati di personalità giuridica;

f) il registro dei revisori dei conti negli stessi istituti;

g) tutti i registri che la gestione amministrativa della scuola potrà richiedere.

Nei casi di assenza o di impedimento il segretario è sostituito dall'impiegato della carriera esecutiva di qualifica più elevata e, in caso di pari qualifica, da quello più anziano per servizi di ruolo.

Art. 6.
Commissario straordinario

Nei casi di scioglimento di cui all'art. 2, sesto comma, della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, dei consigli di circolo o d'istituto e nel caso di nuove istituzioni, fino a quando detti consigli non siano insediati, il sovrintendente o l'intendente competente, nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria.

Spettano a quest'ultimo le attribuzioni di cui, rispettivamente agli articoli 1, 2 e 3. Il commissario straordinario firma, unitamente al direttore o al preside e al segretario del circolo o dell'istituto gli ordini di incasso (reversali), di pagamento (mandati) e qualsiasi altro atto contabile che comporti impegno di spesa.

Art. 7.
Votazione

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di circolo e d'istituto nonchè delle rispettive giunte è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presidente dell'adunanza constata e proclama l'esito delle votazioni. Egli è assistito nell'adunanza del consiglio di circolo o d'istituto da due scrutatori, scelti dal consiglio stesso tra i propri componenti.

Art. 8.
Deliberazioni e verbale delle deliberazioni

I «verbali di seduta» del consiglio di circolo e di istituto nonché delle rispettive giunte devono contenere i nomi dei membri presenti alla votazione, i punti principali della discussione ed il risultato della votazione. Nel verbale è fatta anche menzione degli assenti.

Ogni membro del consiglio di circolo o d'istituto ovvero della rispettiva giunta ha il diritto che nel verbale si faccia breve menzione di sue eventuali dichiarazioni e si faccia figurare il suo voto.

I verbali delle sedute sono firmati dal presidente delle adunanze.

Le deliberazioni invece sono firmate dal presidente delle adunanze e dal segretario o da chi ne esercita le funzioni.

Art. 9.
Deliberazioni comportanti spese

Le deliberazioni che importano spese devono indicare lo ammontare di esse e la relativa imputazione al bilancio.

Per deliberazioni riguardanti acquisti devono essere rispettate le norme di cui all'art. 31 e seguenti del presente regolamento.

Art. 10.
Deliberazioni di modifica e revoca di quelle precedenti

E' ammessa la modificazione e la revoca di una deliberazione da parte dell'organo che l'ha assunta, sempreché della modifica o della revoca sia fatta esplicita menzione nella deliberazione.

Art. 11.
Raccolta delle deliberazioni

Tutte le deliberazioni devono essere numerate progressivamente ed in ordine cronologico. Inoltre devono essere registrate in ordine del suo numero progressivo e in ordine cronologico in un apposito registro.

Art. 12.
Pubblicazione delle deliberazioni

Le deliberazioni devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione in un apposito albo della scuola, entro otto giorni dalla data della deliberazione stessa e per otto giorni consecutivi.

Le deliberazioni soggette alla vigilanza di cui al seguente art. 55, dopo l'approvazione da parte del competente assessore per l'istruzione pubblica, sono invece pubblicate per dieci giorni consecutivi mediante avviso all'albo. Il rendiconto, il bilancio preventivo e le sue variazioni, durante la pubblicazione della relativa delibera restano depositati nella segreteria del circolo o dell'istituto a disposizione del pubblico.

La pubblicazione deve essere fatta in modo da esser facilmente leggibile. Il direttore del circolo o il preside dell'istituto è responsabile della pubblicazione.

Titolo II
PATRIMONIO ED INVENTARIO

Art. 13.
Beni ed inventario

I beni appartengono al patrimonio della provincia o di enti locali e sono concessi in uso ai circoli didattici o agli istituti scolastici.

Per i beni appartenenti alla provincia devono essere osservate le norme dell'amministrazione provinciale di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1976, n. 11.

Le istituzioni dotate di personalità giuridica, che hanno un proprio patrimonio costituito dai beni di loro proprietà, devono pure osservare le norme di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1976, n. 11.

Per i beni appartenenti agli enti locali si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi.

Per i libri di testo di cui all'art. 12 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, sarà emanato un regolamento a parte come previsto dall'art. 32, ultimo comma del decreto del presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1976, n. 11.

Art. 14.
Custodia dei beni

La custodia dei titoli e dei valori è affidata all'istituto di credito che disimpegna il servizio di cassa per il circolo o per l'istituto. I beni immobili ed i beni mobili infruttiferi invece sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal direttore didattico o dal preside. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.

Quando il direttore didattico o il preside cessa dal suo ufficio, il capo dell'ufficio patrimonio o un suo delegato procede, come previsto dall'art. 36 del decreto del presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1976, n. 11, in contraddittorio con il consegnatario subentrante e quello cessante, dopo la chiusura e l'accertamento dell'esattezza dei giornali e registri prescritti, alla ricognizione ed all'accertamento dei beni stessi ed alla consegna degli inventari al nuovo consegnatario mediante verbale di consegna.

Art. 15.

Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, laboratori e delle officine

La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata dal direttore didattico o dal preside, ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore didattico o dal preside e dal docente interessato che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L'operazione dovrà risultare da apposito verbale. Qualora più docenti debbano valersi dello stesso gabinetto e delle stesse collezioni o dei vari laboratori, la direzione di esse spetta, salvo che il direttore didattico o il preside non ritenga di dover disporre altrimenti, al docente più anziano.

Il docente, quando sia trasferito o cessi dal servizio, ha l'obbligo di fare la riconsegna al direttore didattico o al preside del materiale didattico, scientifico e tecnico avuto in custodia.

In caso di decesso del docente, il direttore didattico o il preside farà la ricognizione del materiale alla presenza del capo dei servizi di segreteria o di un suo rappresentante da lui scelto e di un rappresentante degli eredi, se questi lo desiderano.

Titolo III

BILANCIO PREVENTIVO

Art. 16.

Mezzi finanziari

I mezzi finanziari di cui i circoli didattici e gli istituti scolastici d'istruzione secondaria ed artistica dispongono, sono costituiti:

a) dal contributo della provincia autonoma di Bolzano;
b) dal contributo dello Stato;
c) dal contributo di enti o di privati;
d) dalle rendite derivanti dal patrimonio;
e) dalle rendite derivanti da lasciti e donazioni;
f) dalle tasse e contributi scolastici;
g) da qualsiasi altra oblazione o provento.

I mezzi finanziari di cui alle lettere *d*) e *f*) competono agli istituti dotati di personalità giuridica.

Art. 17.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per i pagamenti delle spese impegnate entro il 31 dicembre. la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

Art 18.

Bilancio di previsione

Il bilancio di previsione è di competenza e comprende le somme che si prevedono di riscuotere e quelle che si prevedono di dover pagare entro l'esercizio finanziario a cui si riferisce il bilancio stesso. E' vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.

Art. 19.

Adempimenti

Entro il 10 ottobre di ogni anno la giunta esecutiva di cui all'art. 3 predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti, ai rispettivi consigli.

Successivamente il consiglio delibera il bilancio di previsione, che deve essere inviato entro il 31 ottobre, unitamente alla relazione della giunta e a due copie della deliberazione relativa del consiglio stesso, alla competente ripartizione della giunta provinciale. La ripartizione, sentito il parere di cui al primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, provvede in seguito a sottoporre il bilancio di previsione al competente assessore per l'istruzione pubblica per l'approvazione non oltre il 15 dicembre.

Per gli istituti dotati di personalità giuridica il bilancio deliberato dal consiglio, prima della sua approvazione da parte del competente assessore per l'istruzione pubblica, per la parte riguardante le somme che dovranno essere corrisposte dallo Stato e per la parte riguardante la spesa per gli stipendi ed assegni per il personale docente nonché gli oneri riflessi, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, deve essere esaminato ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, dai due revisori dei conti nominati, uno dal Ministero per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministero per il tesoro, i quali redigono una relazione da allegare al bilancio stesso.

Art. 20.

Situazione finanziaria

Al bilancio preventivo deve essere unito un prospetto da cui risulti l'avanzo d'amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio finanziario in corso, fermo restando l'obbligo, da parte del direttore didattico o del preside, d'inviare alla ripartizione competente della giunta provinciale entro il 15 maggio la situazione finanziaria che effettivamente si è determinata al 31 dicembre precedente insieme al conto consuntivo.

Art. 21.

Esercizio provvisorio

Qualora il bilancio non sia approvato dal competente assessore per l'istruzione pubblica prima dell'inizio dell'anno finanziario, il circolo didattico o l'istituto è autorizzato per un periodo massimo di quattro mesi ad eseguire le spese improrogabili entro il limite di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente.

Tali limiti, per gli istituti dotati di personalità giuridica, non si applicano per il pagamento degli stipendi e degli oneri riflessi.

Art. 22.

Struttura di bilancio

Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli:

a) entrate e spese correnti (o di funzionamento);
b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento);
c) entrate e spese per partite di giro.

I titoli invece sono ripartiti in categorie e queste in capitoli, secondo il rispettivo oggetto e che è l'unità fondamentale. La numerazione dei capitoli può essere discontinua. Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale.

Art. 23.

Entrate e spese correnti

Le entrate correnti comprendono:

a) i finanziamenti della provincia autonoma;
b) i finanziamenti dello Stato;
c) i contributi di atri enti o privati;
d) le rendite patrimoniali;
e) le altre entrate.

Le spese correnti comprendono:

A) Gli stipendi ed assegni al personale e relativi oneri riflessi.
B) Gli oneri e le spese patrimoniali.
C) Le spese di funzionamento amministrativo e didattico.
D) Le spese per attività assistenziali.

Le lettere *b*) e *d*) delle entrate e le lettere *A*) e *B*) delle spese si riferiscono al bilancio degli istituti dotati di personalità giuridica.

Art 24.

Entrate e spese in conto capitale

Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che la provincia autonoma, gli altri enti o i privati assegnano per spese di investimento. Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto e il rinnovo dell'arredamento e delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche nonché per l'impianto di biblioteche e i sussidi audiovisivi.

Art. 25.

Partite di giro

Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per il circolo didattico o l'istituto.

Art. 26.
Fondo di riserva

Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva per provvedere alle maggiori necessità che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare mediante storni gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.

Gli istituti dotati di personalità giuridica devono tenere distinto il fondo di riserva per le spese di competenza dello Stato di cui all'art. 23, secondo comma, lettera *A*).

Art. 27.
Avanzo di amministrazione

In caso di applicazione di un presunto avanzo d'amministrazione al bilancio preventivo deve essere dimostrato anche la condizione delle esigibilità dei residui attivi. Dei relativi fondi non si può disporre durante l'esercizio, se non quando sia dimostrata, con la deliberazione che approva il conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso, l'effettiva disponibilità dell'avanzo applicato al bilancio.

In ogni caso l'avanzo d'amministrazione deve essere esposto e tenuto distintamente per le competenze rispettivamente dello Stato e della provincia.

Quando i risultati dell'ultimo esercizio chiuso, in confronto all'avanzo iscritto nel bilancio preventivo, siano tali da alterarne il pareggio, il consiglio di circolo o d'istituto deve deliberare i mezzi per assestare il bilancio stesso. Il consiglio di circolo o d'istituto delibera anche le variazioni di bilancio dipendenti dal maggior avanzo risultante dal conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso in confronto dell'avanzo presunto di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 28.
Variazione di bilancio
Prelevamento dal fondo di riserva - Storni

Il consiglio di circolo o d'istituto delibera le variazioni di bilancio resesi necessarie in applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo o in conseguenza di nuove maggiori o minori entrate accertate. Queste delibere devono essere inviate entro 10 giorni dalla data di deliberazione per l'approvazione alla competente ripartizione della giunta provinciale, la quale procedendo ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, prima dell'approvazione sente il parere del sovrintendente o dell'intendente competente.

Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio preventivo.

Il consiglio di circolo o d'istituto delibera anche l'eventuale prelevamento dal fondo di riserva. Queste delibere possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio preventivo.

Non sono consentiti gli storni di fondi fra capitoli e articoli riguardanti le spese di funzionamento e le spese di assistenza scolastica. Inoltre, agli istituti aventi personalità giuridica non è consentito lo storno di eventuali economie verificatesi nei capitoli e articoli di spesa per il personale.

Art. 29.
Spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio

Nessuna spesa può essere effettuata se non era contemplata in bilancio e non deve oltrepassare il limite del relativo stanziamento approvato.

Per gli istituti dotati di personalità giuridica le modifiche del trattamento retributivo dei singoli dipendenti del personale docente non sono esecutive con l'approvazione del bilancio preventivo, ma soltanto dopo che esse abbiano formato oggetto di particolari provvedimenti degli organi competenti. I componenti del consiglio di circolo e d'istituto nonchè delle rispettive giunte esecutive rispondono personalmente per le spese eccedenti gli stanziamenti.

Art. 30.
Residui

Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi.

La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza.

Non è consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.

Le nuove partite non incluse nei residui accertati vanno imputate ai relativi capitoli della competenza.

Art. 31.
Acquisti

Gli acquisti debbono formare oggetto di specifiche deliberazioni di autorizzazione ed in seguito di approvazione da parte del consiglio di circolo o d'istituto nonché di stipulazione del relativo contratto, anche nella forma della lettera commerciale, da parte del direttore didattico o del preside, e dalle quali debbono risultare le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compresa IVA) i mezzi di finanziamento e i capitoli di imputazione della spesa.

Alle deliberazioni debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate;

b) la relazione del direttore didattico o del preside con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte, del numero, del tipo, delle qualità e delle destinazioni e delle attrezzature già esistenti. Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilità di appositi locali e di docenti particolarmente qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative.

Si prescinde dall'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per la fornitura di merci, se prodotti esclusivamente da una ditta o se per dimostrate necessità o per esigenze particolari non possono essere interpellate altre ditte.

Non sono soggette alle predette procedure le spese di cui ai seguenti articoli riguardanti il servizio di economato.

Art. 32.
Servizi di economia

In deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 31 e in esecuzione della legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14, modificata ed integrata dalla legge provinciale 28 novembre 1973, n. 82, per quanto applicabili i servizi in economia nelle istituzioni scolastiche sono disciplinate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli restando ferme le attribuzioni spettanti al collegio dei docenti di cui all'art. 4 della legge provinciale 5 settembre 1975, numero 49.

La gestione dei servizi in economia è consentita quando:

a) sussiste l'assoluta convenienza di eseguirli direttamente;

b) o si verifichi comunque l'impossibilità o inopportunità di agire secondo le disposizioni di cui al precedente art. 31.

Di regola devono essere interpellate, come previsto dal precedente art. 31, anche per questi servizi più ditte idonee e che sono in grado di far fronte alle forniture nei modi, nei tempi e con le necessarie garanzie.

Possono essere eseguite in economia, sotto la diretta responsabilità del direttore didattico o preside e del segretario del circolo o dell'istituto, i servizi concernenti:

a) acquisto e manutenzione del materiale didattico e scientifico, nonché audiovisivo e di attrezzi ginnici;

b) la manutenzione ordinaria del mobilio, dei serramenti, del macchinario;

c) la manutenzione ordinaria delle macchine da scrivere e contabili e d'ufficio in genere;

d) la provvista degli oggetti di cancelleria, stampati e le spese d'ufficio in genere, (posta, telegrafo, telefono, bolli, rilegature, facchinaggio, trasporto ecc.);

e) il materiale per pulizia e igiene e per la disinfezione dei locali e degli indumenti;

f) l'acquisto di attrezzi ed utensili diversi occorrenti al funzionamento dei servizi, nonché l'acquisto di libri, stampe, riviste, opuscoli e simili;

g) spese per assicurazioni varie;

h) materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni e le sperimentazioni nei vari laboratori e reparti;

i) organizzazione di manifestazioni ed interventi culturali o sportivi eseguiti direttamente dal circolo o istituto.

Art. 33.
Modalità per il servizio in economia

Ogni lavoro, fornitura o servizio da eseguirsi in economia, deve essere preventivamente autorizzato con deliberazione del consiglio di circolo o di istituto salvo quanto disposto dall'articolo successivo.

Il direttore didattico o il preside in base alla predetta deliberazione provvede direttamente ai necessari adempimenti indicati nella deliberazione stessa procurandosi sul mercato i mezzi occorrenti.

Eseguite dalle ditte le prestazioni richieste il direttore didattico o il preside o il segretario del circolo o dell'istituto sotto la propria responsabilità dovrà controllare se le forniture o le merci o comunque le prestazioni corrispondono a quelle pattuite apponendo sulla fattura o nota di spesa il visto per la regolarità

Se le forniture, le merci o le prestazioni non corrispondono a quelle pattuite esse devono essere rifiutate, o accettate con riserva o tenute a disposizione del fornitore.

Le fatture o note riscontrate regolari saranno pagate mediante mandato di pagamento oppure mediante il fondo di anticipazione di cui al successivo art. 35.

Quando durante l'esecuzione di un lavoro o di una fornitura in economia venga a verificarsi l'opportunità o la necessità di superare i limiti di spesa prestabiliti il direttore didattico o il preside dovrà promuovere, nel rispetto della procedura indicata dal precedente e dal presente articolo l'apposita deliberazione di autorizzazione e di finanziamento della maggiore spesa.

Art. 34.
Servizio in economia eseguito senza autorizzazione preventiva

Quando l'entità della spesa da eseguire in economia non supera per ogni singolo acquisto o servizio l'importo del 15% delle spese correnti del relativo bilancio preventivo e comunque non oltre l'importo di L. 500.000, e anche oltre tale limite quando trattasi di spesa obbligatoria ed indilazionabile, l'autorizzazione del consiglio di circolo o d'istituto può essere successiva.

E' vietato suddividere artificiosamente in più lotti i lavori o gli acquisti che sono per loro natura da considerarsi unitari

Eseguite le presentazioni da parte delle ditte fornitrici, il direttore didattico o il preside, quando non si provvede direttamente al pagamento delle fatture o note di spesa con il fondo di anticipazione costituito ai sensi del successivo art. 35 sottopone le fatture delle ditte fornitrici munite del visto di regolarità delle prestazioni, suddivise per separati capitoli di spesa, al consiglio di circolo o d'istituto per l'approvazione al pagamento e dispone successivamente l'emissione dei mandati di pagamento

Art. 35.
Fondo di anticipazione di cassa

Per provvedere al pagamento in contanti delle spese derivanti da acquisti e servizi eseguiti ai sensi dei precedenti articoli 32, 33 e 34 può essere costituito a nome del segretario del circolo o dell'istituto un fondo di anticipazione di cassa la cui misura viene stabilita con deliberazione del rispettivo consiglio di cui al precedente art. 1.

Detta anticipazione di cassa è disposta con mandato imputato all'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro e può essere reso disponibile in conto corrente bancario. Gli interessi maturati sono introitati nel relativo bilancio. Il segretario in possesso di anticipazione di cassa è personalmente responsabile della somma anticipatagli e dei pagamenti eseguiti utilizzando detta somma.

Almeno ogni quadrimestre e comunque appena cessata la causa dell'anticipazione di cassa il segretario dovrà presentare al rispettivo consiglio il rendiconto dei pagamenti effettuati

Analogamente sarà fatto per le spese sostenute fino all'ultimo giorno dell'esercizio nel qual giorno il segretario deve provvedere all'estinzione dell'anticipazione di cassa avuta. Tale estinzione avviene mediante versamento all'istituto cassiere della giacenza di cassa vincolando a reversale per l'intero importo i mandati che saranno emessi a rimborso del rendiconto afferente le spese sostenute fino alla data del 31 dicembre. Le somme così introitate saranno versate sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro.

Quando l'acquisto o il servizio sia stato preventivamente autorizzato ai sensi del precedente art. 33 oppure quando trattasi di spese dipendenti da leggi, da contratti o impegni precedentemente assunti la giunta esecutiva esaminato il rendiconto dispone l'emissione dei mandati di pagamento a favore del segretario.

Quando l'acquisto o il servizio non risulti preventivamente autorizzato come previsto al precedente art. 34, il rendiconto viene sottoposto al consiglio di circolo o d'istituto perché lo approvi e ne autorizzi il rimborso.

Ai rendiconti periodici di spesa presentati dal segretario devono essere allegati:

a) la fattura o nota di spesa debitamente quietanzata e munita del visto di regolarità della fornitura o somministrazione o esecuzione del lavoro o comunque della prestazione richiesta;

b) la nota di carico in inventario ove necessaria.

Detti documenti di spesa devono essere raggruppati con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Il rimborso del rendiconto al segretario reintegra l'anticipazione inizialmente ricevuta.

Il segretario deve tenere un libro di cassa, registrandovi cronologicamente, con una breve descrizione dell'operazione le entrate e le spese. Ogni registrazione deve essere giustificata dalla relativa documentazione.

E' fatto obbligo al segretario di provvedere almeno semestralmente alla chiusura del giornale di cassa ed alla verifica materiale dei fondi.

Spetta inoltre al segretario di tenere in consegna gli stampati e gli oggetti di cancelleria.

Titolo IV
SERVIZIO DI CASSA

Art. 36.
Istituto cassiere

Ogni circolo didattico ed ogni istituto deve avere un proprio servizio di cassa che deve essere affidato ad un solo istituto di credito mediante apposita convenzione.

Il servizio di cassa può essere affidato solo ad un istituto di credito o ad un consorzio di istituti di credito aventi sede legale nella provincia e operanti con adeguata capillarità su tutto il territorio della provincia.

Art. 37.
Convenzione

L'istituto cassiere deve sottostare oltre alle condizioni generali e alle modalità esecutive per lo svolgimento del servizio di cassa stabilite nella convenzione stipulata con il circolo didattico o l'istituto anche alle norme di cui al presente regolamento

Tra le condizioni e relative modalità esecutive di cui al precedente comma la convenzione deve prevedere l'obbligo per l'istituto cassiere:

a) di fornire idonea garanzia per la regolare gestione del servizio, indicandone la natura e l'entità, qualora non si tratti dell'istituto di credito già affidatario del servizio di tesoreria della provincia autonoma di Bolzano;

b) di corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della relativa istituzione scolastica, comunque giacenti in cassa, almeno nella misura stabilita tra la provincia autonoma di Bolzano e l'istituto o il consorzio affidatario del suo servizio di tesoreria;

c) di gestire gratuitamente il servizio;

d) di effettuare i pagamenti disposti dal circolo didattico o dall'istituto, anche in caso di temporanea deficienza di cassa nei casi previsti nel successivo art. 40, mediante anticipazioni, predeterminando la misura del tasso di interesse che comunque non può essere superiore a quello stabilito in casi analoghi tra la provincia autonoma di Bolzano e l'istituto o il consorzio affidatario del suo servizio di tesoreria.

Art. 38.
Ordini di incasso

Tutte le entrate sono versate direttamente all'istituto cassiere mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente. L'istituto cassiere, per ogni somma riscossa, rilascerà quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sarà consegnato dal circolo didattico o dall'istituto.

Art. 39.
Versamenti degli alunni

La riscossione delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura da versarsi dagli alunni è effettuata mediante il servizio dei conti correnti postali. Le somme versate sul conto

corrente postale, sul quale non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferiti alla fine di ogni semestre sul conto corrente presso l'istituto cassiere.

Art. 40.

Ordine di pagamento

Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente, il cui corso può essere effettuato solo nei limiti delle reali ed effettive giacenze di cassa. Tuttavia in casi eccezionali quali il pagamento di spese obbligatorie ed indilazionabili nonché le spese per il personale di cui al successivo art. 46 possono, previa autorizzazione del competente assessore per l'istruzione pubblica, essere effettuati pagamenti anche nel caso di temporanea deficienza di cassa mediante anticipazione dell'istituto cassiere.

Art. 41.

Indicazioni sulle reversali e sui mandati

Le reversali ed i mandati debbono indicare:

a) l'esercizio al quale si riferiscono;

b) il numero d'ordine progressivo;

c) il titolo, il capitolo e articolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono alla competenza od ai residui;

d) il nome e cognome del debitore o del creditore;

e) la causale dell'incasso o del pagamento;

f) la somma da incassare o da pagare;

g) la data di emissione;

h) gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazioni della spesa.

Art. 42.

Emissione delle reversali e dei mandati

Le reversali ed i mandati sono compilati in originali e copie. L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta con ordine strettamente cronologico.

Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell'annullamento. Le firme apposte sull'originale e sulle copie della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'istituto cassiere.

Le reversali e i mandati vanno trasmessi all'istituto cassiere con distinte numerate progressivamente.

Art. 43.

Mandati estinti ed estratto conto

L'istituto cassiere rimetterà mensilmente al circolo didattico o all'istituto scolastico i mandati estinti e almeno trimestralmente un estratto del conto corrente. Tale obbligo è da inserire nella convenzione del servizio di cassa.

Art. 44.

Reversali e mandati inestinti

Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituiti all'istituzione che li ha emessi. Essa li annulla e rimette nuovi titoli con imputazione nella gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo.

Art. 45.

Vincoli per le reversali ed i mandati

Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, risp., pagamenti o riscossioni interessanti più capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.

Art. 46.

Pagamenti del personale

Negli istituti dotati di personalità giuridica al pagamento degli emolumenti da corrispondere a qualsiasi titolo al personale si provvede con mandati corredati di note nominative nelle quali, a fianco del cognome e della qualifica di ciascun percipiente, debbono essere specificate le somme dovute, le ritenute che le gravano e la somma netta da pagare. Tali note nominative dovranno essere firmate per quietanza dagli aventi diritto.

Nei casi di contabilità meccanizzata è consentita una diversa procedura di trasmissione all'istituto cassiere degli elementi indicati nel comma precedente.

I mandati di pagamento debbono essere emessi per l'importo lordo. Contemporaneamente vanno emesse reversali per l'incasso delle ritenute da imputarsi ai rispettivi capitoli delle entrate.

I mandati e le reversali sono presentati contemporaneamente all'istituto cassiere, il quale addebiterà all'istituto l'importo lordo delle retribuzioni, l'accrediterà dell'ammontare delle ritenute e pagherà al personale la differenza, cioè l'importo degli emolumenti netti.

Art. 47.

Versamento delle ritenute

Il versamento delle ritenute sugli stipendi va effettuato tassativamente alle scadenze stabilite mediante l'emissione di mandati da imputarsi ai corrispondenti capitoli iscritti in bilancio tra le spese.

Art. 48.

Responsabilità

Gli originali delle reversali o dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, saranno conservati e ordinati per capitolo e articolo di bilancio, presso l'ufficio di segreteria delle singole istituzioni.

La responsabilità della gestione dei fondi amministrati è imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti l'amministrazione.

Titolo V

Registri contabili

Art. 49.

Registri contabili

I registri contabili obbligatori sono:

a) il giornale di cassa;

b) il registro partitario delle entrate;

c) il registro partitario delle spese;

d) il libro di cassa per il servizio di economato, se questo è stato istituito.

Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali distintamente per competenza e residui, nel giorno in cui sono emessi.

Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli e articoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.

Art. 50.

Correzioni dei registri contabili

Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte in rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del segretario.

Art. 51.

Movimenti di magazzino

Tutti i movimenti di magazzino debbono essere regolarmente rilevati con appositi sistemi contabili che trovano il loro riscontro nei movimenti dei singoli reparti di officina o laboratori e nella contabilità delle istituzioni.

Titolo VI

Conto consuntivo

Art. 52.

Conto consuntivo

Il conto consuntivo comprende il conto finanziario e quello del patrimonio.

Ad esso sono allegati:

a) l'elenco dei residui attivi e passivi dell'esercizio e quello degli esercizi precedenti, con l'indicazione del capitolo di imputazione, del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;

b) il riepilogo del conto di cassa che dimostri: il fondo esistente all'inizio dell'esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui; il fondo rimasto alla chiusura dell'esercizio.

Art. 53.

Adempimenti

Entro il mese di marzo di ogni anno la giunta esecutiva di cui all'art. 3 predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato di una relazione illustrativa ai rispettivi consigli.

Entro il 5 aprile successivo il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato, unitamente alla relazione della giunta e a due copie della deliberazione del consiglio stesso, alla competente ripartizione della giunta provinciale per la approvazione non oltre il 15 di maggio.

Per gli istituti dotati di personalità giuridica il conto consuntivo per la parte riguardante le somme corrisposte dallo Stato nonchè per la spesa per gli stipendi ed assegni per il personale docente e per gli oneri riflessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, prima dell'approvazione da parte del competente assessore per l'istruzione pubblica, deve essere esaminato da due revisori dei conti, nominato uno dal Ministero per l'istruzione pubblica e l'altro dal Ministero per il tesoro, i quali redigono una relazione da allegare al conto consuntivo stesso.

Art. 54.

Approvazione

All'approvazione dei conti consuntivi si procede ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15.

Titolo VII

VIGILANZA DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Art. 55.

Vigilanza

Il competente assessore per l'istruzione pubblica approva per tutti i circoli didattici e gli istituti scolastici il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo nonchè le delibere riguardanti il prelevamento dal fondo di riserva. Le relative delibere sono esecutive soltanto dopo l'anzidetta approvazione. Il competente assessore per l'istruzione pubblica concede anche l'autorizzazione prevista al precedente art. 40. A tale scopo queste delibere devono essere inviate entro cinque giorni dalla data di deliberazione alla competente ripartizione della provincia autonoma.

I circoli didattici e gli istituti scolastici sono tenuti ad inviare alla competente ripartizione della provincia autonoma entro cinque giorni dalla data della rispettiva deliberazione copia di tutte le deliberazioni adottate dai rispettivi consigli.

Invece l'acquisto di immobili e l'accettazione dei lasciti e delle donazioni da parte degli istituti dotati di personalità giuridica sono soggette all'autorizzazione del presidente della giunta provinciale.

Titolo VIII

CONSERVATORIO DI MUSICA

Art. 56.

Le presenti norme valgono anche per quanto applicabili per l'autonomia amministrativa del conservatorio di musica a Bolzano.

Titolo IX

VARIE

Art. 57.

Procedura nel caso di divisione di scuole per la ripartizione dei beni patrimoniali

Nel caso di una divisione di circoli didattici o di istituti deve essere seguita la seguente procedura:

nel mese di settembre il consiglio di circolo o d'istituto nomina una commissione di tre membri, possibilmente composta di insegnanti che appartengono ai due futuri circoli o istituti;

la commissione stabilisce anzitutto i beni patrimoniali da assegnare a ciascun circolo o istituto, in ordine alle proprie specializzazioni, che inizieranno a funzionare indipendentemente dal 1° ottobre successivo; deve essere redatto un verbale da sottoporre al consiglio di circolo o d'istituto;

il consiglio di circolo o d'istituto, preso atto dei risultati della commissione, delibera entro il 30 settembre la divisione dei beni patrimoniali secondo quanto risulta dal verbale della commissione;

copia della delibera del consiglio di circolo o d'istituto, unitamente al verbale della commissione, deve essere trasmessa alla ripartizione per l'istruzione pubblica della provincia autonoma competente;

in seguito si procede alla consegna, in contraddittorio, tra il direttore didattico del vecchio circolo e il direttore del nuovo circolo, tra il preside del vecchio istituto ed il preside del nuovo istituto e si redige un verbale, sottoscritto dal consegnatario cessante e da quello subentrante, e vistato dal presidente del consiglio di circolo o d'istituto e dal commissario per il nuovo circolo o istituto;

il vecchio circolo o istituto scarica dal proprio inventario i beni patrimoniali ceduti al nuovo circolo o istituto;

il nuovo circolo o istituto carica nel proprio inventario i beni patrimoniali assegnatigli, ai valori originali.

(13107)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763370)